



COMUNE DI SIRACUSA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

[MODALITA' PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE]

INDICE

ALLEG.	TITOLO	CAPO	ART.	ARGOMENTO	PAG.
			1	Scopo del Piano	6
			2	Durata del Piano	6
			3	Quadro normativo di riferimento	7
			4	Finalità, obiettivi ed ambito di intervento	7
			5	Elaborati costituenti il Piano	8
			6	Ambito di applicazione del Piano, suddivisione del territorio	8
				Individuazione e classificazione tipologica degli impianti compresi nel Piano	9
				Tipologia 1 : Insegne frontali	10
				Subtipologia 1/1 : Vetrofanie, petrografie	10
				Subtipologia 1/2 : Murale, trombe l'oeil	10
				Subtipologia 1/3 : Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti	10
				Subtipologia 1/4 (A) : Plance, targhe, pannelli non illuminati	11
				Subtipologia 1/4 (B) : Plance, targhe, pannelli illuminati Da sorgenti luminose esterne ad essi	11
				Subtipologia 1/4 (C) : Plance, targhe, pannelli con Sovrapposizione di filo neon o di lettere singole	11
				Subtipologia 1/5 : Filamento neon	12
				Subtipologia 1/6 : Lettere singole	12
				Subtipologia 1/6 (A) : Lettere singole non luminose	12
				Subtipologia 1/6 (B) : Lettere singole illuminate in modo Diretto ed a luce riflessa o schermata	13
				Subtipologia 1/6 (C) : Lettere singole a luce interna	13
				Subtipologia 1/7 : Cassonetti	13

ALLEG.	TITOLO	CAPO	ART.	ARGOMENTO	PAG.
				Tipologia 2 : Insegne a Bandiera	13
				Parametri fisici	14
				Inserimento nel tessuto urbano	14
				Tipologia 3 : Insegne nei portici	15
				Subtipologia 3/1 : Trasversali al senso di percorrenza	15
				Subtipologia 3/2 : Nelle arcate esterne	15
				Tipologia 4 : Insegne nel terreno	15
				Subtipologia 4/1 : Totem di fruizione pedonale (h<m.3,00 e L <m.1,50)	16
				Suntipologia 4/2 : Totem di fruizione automobilistica (h>m.3,00 e L >m.1,50)	16
				Tipologia 5 : Impianti per affissioni pubbliche e private e/o pubblicità	16
				Subtipologia 5/1 : Permanenti su preesistenza edilizia	17
				Subtipologia 5/2 : Permanenti isolati (monofacciali, bifacciali, altro)	17
				Suntipologia 5/3 : Addensamenti pubblicitari	18
				Subtipologia 5/4 : Impianti temporanei per pubblicità	18
				Tipologia 6 : Impianti di cartellonistica	19
				Permanenti su preesistenza edilizia	19
				Permanenti isolati	19
				Cartelli e tabelloni	20
				Subtipologia 6/1 : Cartello monofacciale da cm. 600 x 300	20
				Subtipologia 6/2 : Cartello monofacciale da cm. 200 x 140	20
				Subtipologia 6/3 : Cartello monofacciale da cm. 100 x 140	21
				Subtipologia 6/4 ; Cartello bifacciale da cm. 600 x 300	21
				Subtipologia 6/5 : Cartello bifacciale da cm. 200 x 140	21
				Subtipologia 6/6 : Transenna parapledonale e bifacciale da cm. 100 x 700	22
				Subtipologia 6/7 : Transenna parapledonale pubblicitaria	22
				Subtipologia 6/8 : Plancia Murale da cm. 140 x 100	22
				Subtipologia 6/9 : Impianti pubblicitari in corrispondenza delle fermate degli autobus cm 200 x 1400 + cm. 100 x 140	22
				Subtipologia 6/10 : Indicatori di interesse generale	23
				Subtipologia 6/11 : Indicatori di attività con frecce direzionali	23
				Subtipologia 6/12 : A carattere temporaneo o eccezionale	23
				Subtipologia 6/13 (A) : Cartelli, tabelloni e paline	24
				Subtipologia 6/14 (B): Su cantiere o recinzione provvisoria	24
				Tipologia 7 : Impianti su elementi di arredo urbano	24
				Tipologia 8 : Bandiere, striscioni, teli, gonfaloni e Stendardi mobili	25
				Tipologia 9 : Il segno orizzontale reclamistico	26
				Tipologia 10 : Impianto di pubblicità o propaganda	26
				Tipologia 11 : Necrologi da cm. 100 x 140	26

ALLEG.	TITOLO	CAPO	ART.	ARGOMENTO	PAG.
			8	Identificazione degli impianti	26
			9	Impianti di progetto	27
			10	Ripartizioni delle quantità	27
			11	Modalità di installazione	28
			12	Criteri generali di posizionamento e di inserimento	28
			13	Modalità di installazione su suolo pubblico	30
			14	Modalità tecniche di presentazione	30
			15	Vigilanza	31
			16	Norme transitorie	31
			17	Deroghe al codice della strada	31
			18	Procedure di assegnazione degli spazi destinati agli impianti pubblicitari	32
A				Guida di attuazione per gli interventi di installazione, restauro e/o rinnovo degli impianti pubblicitari del Centro Storico	34
B				Nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni coordinato con le nuove disposizioni contenute nel P.G.I.P.	40
	I			Oggetto, finalità e contenuti del regolamento	40
			1	L'oggetto e la finalità del regolamento	40
			2	Il contenuto del regolamento	41
			3	Definizione dei termini utilizzati nel regolamento	41
	II			Autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità. Limitazione e divieti	43
		I		Autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità e per l'installazione di mezzi pubblicitari	43
			4	L'autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità	43
			5	L'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari	43
			6	L'effettuazione della pubblicità in modo difforme dall'atto di autorizzazione	45
			7	La pubblicità abusiva	45
	II			Divieti e limitazioni all'effettuazione ed all'installazione di mezzi pubblicitari	45
			8	I divieti di installazione di mezzi pubblicitari	45
			9	Limitazioni e divieti per particolari forme di pubblicità	47
			10	Le condizioni e le limitazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade	48
	III			Procedimento di rilascio, rinnovo e revoca dell'autorizzazione	49
		I		Attivazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione	49
			11	L'autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità	49
			12	Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione . Le norme applicabili	49
			13	La domanda di autorizzazione	50
			14	Il termine per la definizione del procedimento amministrativo	52
			15	L'attività istruttoria	52
			16	La conclusione del procedimento	53

ALLEG.	TITOLO	CAPO	ART.	ARGOMENTO	PAG.
			17	Il rilascio dell'autorizzazione	53
			18	Il contenuto dell'atto di autorizzazione	54
			19	Gli obblighi del titolare dell'autorizzazione	55
			20	Gli impianti pubblicitari di proprietà del Comune	57
			21	Il termine di scadenza dell'autorizzazione	58
			22	La modifica, la rinuncia e la revoca dell'atto di autorizzazione	58
			23	Le cause di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione	59
			24	Il rinnovo del provvedimento di autorizzazione	60
			25	Il subingresso nell'autorizzazione	60
			26	Gli adempimenti dell'Ufficio	61
			27	Le procedure concorsuali per l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari	61
	IV			Disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni	62
		I		Disciplina Generale	62
			28	Classificazione del Comune	62
			29	La suddivisione del Territorio comunale in categorie	62
			30	Gli ambiti territoriali appartenenti alla categoria speciale	63
			31	L'elenco degli ambiti territoriali appartenenti alla categoria normale	64
			32	La deliberazione delle tariffe	64
			33	Stagione turistica	64
		II		Disciplina dell'imposta sulla pubblicità	65
			34	Il presupposto dell'imposta	65
			35	L'oggetto dell'imposta	65
			36	La pubblicità ordinaria	65
			37	La pubblicità effettuata con veicoli	66
			38	La pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	66
			39	La pubblicità varia	66
			40	Il soggetto passivo	67
			41	Le modalità di applicazione dell'imposta	67
			42	La dichiarazione d'inizio della pubblicità	69
			43	L'attività di accertamento	70
			44	Il pagamento dell'imposta	70
			45	Riduzioni	72
			46	Le esenzioni	73
			47	Le esenzioni per le insegne	74
			48	Rinuncia alla riscossione dell'imposta	74
		III		Il Servizio delle pubbliche affissioni	75
			49	Le finalità del Servizio	75
			50	Le prenotazioni	75
			51	I criteri e le modalità per l'espletamento del servizio	76
			52	Le riduzioni	78
			53	Le esenzioni	78

ALLEG.	TITOLO	CAPO	ART.	ARGOMENTO	PAG.
	V			Sanzioni Tributarie in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	80
			54	Le sanzioni per omessa dichiarazione . I criteri per la determinazione della sanzione.	80
			55	Le sanzioni per infedele dichiarazione. I criteri per la determinazione della sanzione.	81
			56	Le sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto. I criteri per la determinazione della sanzione.	82
			57	Le sanzioni per omesso pagamento dell'imposta o del diritto	82
			58	Le sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto. I criteri per la determinazione della sanzione.	83
			59	Il rinvio ai criteri generali di determinazione delle sanzioni	83
			60	La valutazione della personalità del trasgressore nella determinazione delle sanzioni	84
			61	La definizione agevolata delle sanzioni (adesione del contribuente)	84
			62	Gli interessi moratori	84
	VI			Le sanzioni Amministrative	85
			63	Le sanzioni Amministrative	85
	VII			Il Funzionario Responsabile	87
			64	Il Funzionario Responsabile	87
	VIII			Le disposizioni transitorie e finali	88
			65	Le disposizioni transitorie e finali	88
C				Schema tipo di Capitolato speciale d'oneri relativo all'assegnazione in uso di impianti pubblicitari affissivi di proprietà comunale ed alla concessione in uso di spazi pubblicitari per l'installazione di impianti pubblicitari affissivi.	90
D				Schema tipo di Avviso di pubblico incanto con facoltà di offerte esclusivamente in rialzo per l'assegnazione in uso di impianti pubblicitari affissivi di proprietà comunale ed alla concessione in uso di spazi pubblicitari per l'installazione di impianti pubblicitari affissivi.	98



COMUNE DI SIRACUSA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

[MODALITA' PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE]

ART. 1 - SCOPO DEL PIANO

Il presente **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**, nel seguito indicato **PGIP** o più semplicemente Piano, disciplina l'individuazione delle tipologie degli impianti pubblicitari, pubblici e privati, nonché la loro distribuzione sul territorio di competenza del Comune di Siracusa, tenendo conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, della tutela ambientale e paesaggistica, del rispetto dei beni architettonici, delle esigenze del traffico, e rispettando tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

Il Piano è stato concepito per garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo per la sicurezza stradale sia dei veicoli che dei pedoni e pertanto prevede posizionamenti di impianti che non creino difficoltà di passaggio alle persone con ridotte capacità motorie.

Il presente Piano ha prestato particolare attenzione a posizionare i mezzi pubblicitari nel territorio in maniera tale da non disturbare l'aspetto estetico dell'ambiente naturale e da non deturpare l'architettura esistente.

Il **Piano Generale degli Impianti Pubblicitari** del Comune di Siracusa, è redatto in attuazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in seguito indicato IPDPA, vigente in materia di applicazione di imposta per il servizio delle Pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs.n.507/93 e successivo n.446/97, approvato dal Consiglio Comunale di Siracusa con Deliberazione n° 56 del 28/03/2002.

ART.2 - DURATA DEL PIANO

Il Piano ha validità dalla data di approvazione fino ad espresso annullamento e/o modifica.

Il Piano sarà oggetto, di Revisione annuale su proposta del dirigente competente acquisiti i pareri dei Settori: Pianificazione ed Edilizia Privata, Mobilità e Traffico, Ufficio Tecnico Comunale-Nuove Opere, Fiscalità Locale.

Ove taluna delle installazioni risulti, per fatti imprevisti, non realizzabile come descritta nel Piano, il Dirigente Responsabile potrà autorizzare con provvedimento motivato, previo parere favorevole del Comando VV.UU., soluzioni alternative mantenendo invariata la superficie pubblicitaria prevista dall'impianto non realizzabile.

Dette autorizzazioni dovranno essere sottoposte al Consiglio obbligatoriamente in sede di aggiornamento con la prima scadenza annuale utile.

L'autorizzazione provvisoria prevederà la possibilità di rimozione senza rivalsa in caso di mancato inserimento, dell'impianto pubblicitario de quo, nel Piano da parte del Consiglio Comunale.

ART.3 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In previsione di possibili aggiornamenti, si ritiene opportuno citare l'elenco delle leggi di riferimento che debbono interagire nella attuazione e gestione del presente Piano, anche al fine di tenere sotto controllo eventuali aggiornamenti legislativi inerenti :

1. **Nuovo Codice della strada D.L. n. 285/92 ; D.P.R. 495/92 e le relative modifiche introdotte dal DPR 610/96 regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della strada.**
2. **D.Lgs.n. 507 / 93 in materia di imposte sulla pubblicità e pubbliche affissioni.**
3. **Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (IPDPA) Art.633 Codice penale, giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Siracusa n° 56/2002, siccome modificato ed integrato dal presente Piano.**
4. **Leggi nn.1497/39 e 1089/39 in materia di BB.AA.CC.**
5. **Regolamento di Polizia Urbana.**
6. **Regolamento Edilizio Comunale.**

ART.4 - FINALITÀ, OBIETTIVI ED AMBITO DI INTERVENTO

Il PGIP :

1. Localizza e determina i criteri di posizionamento, sul territorio comunale degli impianti, sia su suolo pubblico che privato, a scopo pubblicitario. Determina vincoli di qualsiasi natura e divieti imposti.
2. Specifica le quantità, le tipologie e le caratteristiche tecniche delle installazioni così come definite all'art.47 del regolamento di esecuzione, D.P.R.n.495/92 e successive modifiche.
3. Disciplina e determina le scelte di carattere architettonico - urbanistico delle tipologie di impianto da installare o sostituire, costituendo una componente del decoro formale urbano.
4. **La collocazione**, temporanea o permanente, nel territorio comunale **di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario**, visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura, è **subordinata alla preventiva autorizzazione** in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio. Le disposizioni sono integrate dalle tavole indicate all'articolo 7 del presente Piano
5. L'autorizzazione è **precaria** ed è revocabile in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
6. Gli **impianti pubblicitari** possono risultare:
 - **di esercizio**, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizio;
 - **a carattere generale** per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio.
7. Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle caratterizzate da **ingombro fisico** e risultano elencate e classificate all'articolo 7 del presente Piano. La **materia di carattere tributario** è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel [Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni sulle iniziative pubblicitarie](#), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 28/03/2002, come modificato ed integrate dal presente P.G.I.P.

ART.5 - ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- Piano Generale Impianti Pubblicitari;
- Allegato "A" Guida di attuazione per gli interventi di installazione e/o restauro degli impianti pubblicitari del centro storico
- Relazione Tecnica Società SIGMA PROGETTI;
- Relazioni del Funzionario Responsabile del Procedimento;
- Cartografia localizzazione degli impianti pubblicitari esistenti;
- Cartografia nuova localizzazione degli impianti privati e pubblici previsti dal P.G.I.P.
- Tabelle descrittive incassi attuali imposta comunale sulla pubblicità (distinte per aziende, numero e tipologia di impianti).
- Tabella riepilogativa degli impianti previsti nel P.G.I.P. (distinta in tipologia e superficie impositiva).
- Tabella riepilogativa delle entrate relative alle imposte sulla pubblicità in relazione alle varie tipologie di impianti previsti nel P.G.I.P.
- Verbali incontri di concertazione con le Aziende interessate;
- Autodenunce presentate dalle Aziende Interessate in merito agli impianti installati alla data del 22/09/2004;
- Schede tecniche con servizio fotografico, redatte dal Gruppo Annonario del Corpo di Polizia Municipale di Siracusa, attestanti gli impianti esistenti nel territorio comunale, alla data del 22/09/2004;
- Verbali e relazioni relativi agli incontri ed ai pareri dei vari Dirigenti dell'Ente, competenti per materia;
- Parere Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa;
- Allegato "B" testo del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 28/03/2002, coordinato con le nuove disposizioni contenute nel P.G.I.P.

ART.6 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO, SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

Il **PGIP** diviene strumento operativo per l'area urbana e per i nuclei frazionali individuati nelle cartografie allegate

Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale risulta suddiviso in due zone:

1) - Il Centro Storico - formata dalle porzioni di territorio caratterizzate dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali, in coerenza anche con le previsioni del Nuovo P.R.G. che comprende: - **Zona Urbana Centrale Storica** e le **Zone Urbane Storico Ambientali** (come delimitati in cartografia)

2) - Il rimanente territorio comunale

ART.7 - INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DEGLI IMPIANTI COMPRESI NEL PIANO.

Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:

TIPOLOGIA IMPIANTO	SUB TIPOLOGIA
TIPOLOGIA 1 INSEGNE FRONTALI (parallele alle facciate dell'edificio)	VETROFANIA E VETROGRAFIE
	MURALES E TROMPE D'OEIL
	ISCRIZIONI DIPINTE – BASSORILIEVI - MOSAICI – FREGI – GRAFFITI
	PLANCE – TARGHE – PANNELLI (LUMINOSI E NON)
	FILAMENTO NEON
	LETTERE SINGOLE (LUMINOSE E NON)
	CASSONETTI
TIPOLOGIA 2 INSEGNE A BANDIERA (perpendicolari al piano delle facciate dell'edificio)	STENDARDI FISSI – SCULTURE
	PLANCE – TARGHE – PANNELLI
	FILAMENTO NEON
	LETTERE SINGOLE
	CASSONETTI
TIPOLOGIA 3 INSEGNE NEI PORTICI	TRASVERSALI AL SENSO DI MARCIA
	NELLE ARCASE ESTERNE
TIPOLOGIA 4 INSEGNE NEL TERRENO	TOTEM DI FRUIZIONE PEDONALE
	TOTEM DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA
TIPOLOGIA 5 IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE E PRIVATE E/O PUBBLICITÀ'	PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
	PERMANENTI ISOLATI
	TEMPORANEI
	ADDENSAMENTI PUBBLICITARI
TIPOLOGIA 6 IMPIANTI DI CARTELLONISTICA	PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
	PERMANENTI ISOLATI (cartelli indicatori di interesse generale come quelli stradali di carattere turistico o di servizio, indicatori di attività con frecce direzionali)
	A CARATTERE TEMPORANEO ECCEZIONALE (cartelli – tabelloni e paline o impianti collocati su steccati, cantieri e recinzioni provvisorie)
TIPOLOGIA 7 IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO	SUPPORTO INFORMATICO – TOTEM – PENSILINA AUTOBUS – PALINA – BAGNO AUTOPULENTE – OROLOGIO – CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – SEGNAPIARCHEGGIO – PARAPEDONALE)
TIPOLOGIA 8 BANDIERE – STRISCIONI – STENDARDI – GONFALONI	BANDIERE – STRISCIONI – TELI – STENDARDI GONFALONI

TIPOLOGIA 9 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO	SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO
TIPOLOGIA 10 IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA	TUTTO QUANTO NON CLASSIFICABILE NEI PUNTI PRECEDENTI
TIPOLOGIA 11 NECROLOGI	NECROLOGI

Con riferimento alla **LUMINOSITA'** esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:

- **Pubblicità non luminosa**
- **Pubblicità luminosa** che a sua volta può risultare
 - **illuminata** in modo **diretto** (sorgente luminosa esterna),
 - **riflesso** (sorgente luminosa interna schermata),
 - **indiretto** (effetto luminoso in negativo)
 - a **luminosità propria** (fissa, mobile, intermittente).

Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

Qui di seguito si indicano analiticamente le tipologie e sub tipologie di impianti pubblicitari :

TIPOLOGIA 1 : INSEGNE FRONTALI

Sui fabbricati è sempre ammesso inserire **insegne frontali di esercizio**, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente.

La possibilità di collocazione di **insegne frontali a carattere generale** è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.

Nell'ambito della suddetta tipologia si hanno le seguenti sub tipologie :

1/1 VETROFANIE, VETROGRAFIE

Le **vetrofanie** sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto. Devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate.

Le **vetrografie** (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche ...), devono essere studiate e realizzate con progetto, in coerenza con la tipologia di serramento o di devanture preesistente.

1/2 MURALES, TROMPE L'OEIL

Sono ammissibili sulle pareti cieche degli edifici di tutta la città forme di pubblicità contenuta in decorazioni a *trompe l'oeil* e murales.

Il progetto, di buona qualità formale e attento alla situazione ambientale, deve integrarsi in modo coordinato con la superficie disponibile della parete e contenere un messaggio pubblicitario inferiore al 10% della superficie decorata.

La superficie tassata per la pubblicità sarà individuata dalla minima figura piana che racchiude le parti di riferimento pubblicitario.

1/3 ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI,GRAFFITI

Negli **edifici del centro storico** sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti, e si rimanda all’allegato per il centro storico

Negli **edifici delle altre zone** possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia. Trattandosi di interventi che modificano la situazione edilizia, sono assoggettati anche alle relative specifiche procedure.

1/4 PLANCE, TARGHE, PANNELLI

1/4 (A) PLANCE, TARGHE, PANNELLI non illuminati in metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra, plexiglas ... di sporgenza massima pari a cm. 5, risultano compatibili purché collocati solo **al piano terreno**:

- **nelle aperture** con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti. Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche con funzioni "**paravista**" sui davanzali, o a "**mantovana**" di altezza max. pari a cm. 60, a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio;
- **nei pieni murari**, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc., immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno. Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, sono ammesse anche **piccole targhe tradizionali** (metallico smaltato o dipinto, vetro, pietra, ecc.) di superficie inferiore a mq. 0,50, in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile. Possono essere inserite **targhe professionali** di forma, materiali e grafica qualificati; nel caso siano più di una dovranno risultare coordinate in un unico tipo. In questi casi occorre preventivamente acquisire tutti i pareri tecnici.

Plance, targhe, pannelli su pali propri e posizionati su suolo privato sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale.

Inoltre per i soli **edifici non ricadenti nel centro storico** sono ammesse:

- **al piano terreno**, in eventuali spazi murari delimitati da cornici, modanature o risalti o, in assenza di tali elementi architettonici, anche di forma libera e/o soluzioni passanti a collegamento di più aperture, purché commensurate allo spazio disponibile e coerenti dal punto di vista formale;

1/4 (B) PLANCE, TARGHE, PANNELLI illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi

Le insegne di cui al precedente punto possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse.

Per tutti i tipi di edificio, compresi bassi fabbricati e muri di recinzione, sono ammessi impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento.

Per la parte basamentale degli edifici sono possibili le seguenti soluzioni:

- collocazione di lampade **tipo "applique"**, globi, lanterne sul paramento murario, ad un’altezza minima di m. 2,80 e sporgenza max. di cm. 35;
- collocazione di lampade **tipo faretti**, sul paramento murario, sopra le forature, ad un’altezza minima di m. 2,80 in presenza di marciapiedi rialzati o aree pedonali e m. 3,50 in mancanza degli stessi, con sporgenza max. di cm. 70 e larghezza massima di cm. 26;
- collocazione di **elementi illuminanti in sedi particolari** (cornici, riseghe, alloggiamenti) con apposito progetto per la valorizzazione di insegne e basamento.

Si precisa che le lampade di forma tradizionale (candelabri, lanterne, fiaccole, ecc.) non devono

essere usate su fabbricati recenti, e che in questi ultimi possono essere studiate, con elementi illuminanti anche di nuova concezione, soluzioni atte a valorizzare ogni parte delle facciate, nel rispetto dei caratteri dell'edificio e dei criteri generali di inserimento di cui all'art. 6.

1/4 (C) PLANCE, TARGHE, PANNELLI con sovrapposizione di filo neon o di lettere singole

Le insegne di cui al precedente punto **F.4.1**, di esercizio, possono essere messe in evidenza mediante la sovrapposizione di filo neon o di lettere singole luminose, ottenendo contemporaneamente l'occultamento di tutti gli elementi di elettrificazione. In tale tipo di impianto è ammesso uno spessore della plancia pari a cm. 6 ed una sporgenza massima, comprese lettere o filo neon, di cm. 18.

Negli **edifici del centro storico** tali soluzioni non sono ammesse, salvo che nelle aperture esista la possibilità di inserimento senza sporgenza alcuna dal filo della facciata.

1/5 FILAMENTO NEON

Gli impianti pubblicitari in filamento neon (non a tubi paralleli) sono ammissibili negli **edifici del centro storico solamente per insegne di esercizio al piano terreno**, con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti. Negli **edifici delle altre zone** insegne di esercizio in filo neon sono collocabili nei pieni murari, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, ecc. ai **piani superiori** e anche su balaustre di **balconi** di unità immobiliari non residenziali, in assenza di ringhiera di pregio: può essere interessata una superficie inferiore ad 1/2 di quella frontale della ringhiera.

Non sono ammesse insegne passanti da un balcone all'altro né **soluzioni a fili paralleli** in numero superiore a tre.

Per **attività insediate** possono essere previsti impianti sulle coperture, con struttura di supporto accuratamente studiata, sia in ordine alle necessità statiche che alla forma, che deve essere il più possibile semplice e pulita; con le seguenti limitazioni:

- **per i bassi fabbricati e le pensiline** altezza massima di m. 2,00 supporti compresi;
- **per gli edifici a più piani** altezza massima di m. 3,50, comunque inferiore ad 1/4 di quella dell'edificio e con supporti di altezza massima pari a 1/3 dell'insegna nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) su ciascuna unità architettonica con **tetto a falde** non più di una; la cui collocazione, sarà compresa tra la linea di gronda ed una linea, parallela ad essa, posta a m. 1,50 sopra il colmo;
 - b) su **coperture piane** di edifici interamente ad uso non residenziale possono essere anche più di una a patto che risultino coordinate tra di loro.

Sulle coperture degli edifici, ad eccezione degli immobili ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica, tenendo validi i precedenti criteri sono ammissibili anche interventi a carattere pubblicitario generale.

La collocazione di impianti **filamento neon su sottolettere** risulta assimilabile alle lettere singole .

1/6 LETTERE SINGOLE

1/6 (A) LETTERE SINGOLE non luminose

Sono ammesse lettere singole, in bronzo, rame, pietra, plexiglas, legno, ceramica, ecc. di spessore non superiore a cm. 6, per le sole attività insediate, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti nelle seguenti situazioni:

- nelle **aperture** nel rispetto delle partiture dei serramenti;
- nei **pieni murari**, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, ecc..

Per **attività di interesse pubblico** possono essere previste anche soluzioni ai **piani superiori**.

Negli **edifici di zone diverse dal centro storico** sono inoltre ammesse:

- **ai piani superiori** secondo i criteri sopra indicati, anche per attività private insediate;
- **sui frontespizi ciechi** purché tutto lo spazio disponibile sia coinvolto in un'operazione di riqualificazione;
- **sulle coperture**, con struttura di supporto accuratamente studiata, sia in ordine alle necessità statiche che alla forma, che deve essere il più possibile semplice e pulita; con le seguenti limitazioni:

- a) **per i bassi fabbricati e le pensiline** altezza massima di m. 2,00 supporti compresi.
- b) **per gli edifici a più piani** altezza massima di m. 3,50, comunque inferiore ad 1/4 di quella dell'edificio e con supporti di altezza massima pari a 1/3 dell'insegna nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) su ciascuna unità architettonica con **tetto a falde** non più di una; la cui collocazione sarà compresa tra la linea di gronda ed una linea, parallela ad essa, posta a m. 1,50 sopra il colmo;
 - 2) su **coperture piane** di edifici interamente ad uso non residenziale possono essere anche più di una a patto che risultino coordinate tra di loro.

Sulle coperture degli edifici, ad eccezione degli immobili ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica, tenendo validi i precedenti criteri sono ammissibili anche interventi a carattere pubblicitario generale.

1/6 (B) LETTERE SINGOLE illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata

Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto.

Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ...) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale.

La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 12.

1/6 (C) LETTERE SINGOLE a luce interna

Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto .

La presenza di elementi illuminanti dentro lettere realizzate totalmente in materiale plastico traslucido le rende però non coerenti con gli **edifici del centro storico** ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 15.

1/7 CASSONETTI

In tutte le categorie di edifici sono ammessi con sporgenza massima di cm. 5, purché collocati **al piano terreno nelle aperture** con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti.

Negli **edifici non ricadenti nel centro storico**, sono inoltre ammesse **nei pieni murari**, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc., immediatamente sopra le forature con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno.

In presenza di apposita fascia portainsegna possono essere ammesse anche soluzioni passanti a collegamento di più aperture, purché la sporgenza massima oltre il filo della facciata non sia superiore a cm. 15.

Sulle coperture dei bassi fabbricati e sulle pensiline sono ammessi cassonetti con **altezza massima di m. 2,00** supporti compresi.

Non sono **mai ammessi** cassoni luminosi **sulle balaustre dei balconi né sulle coperture degli edifici pluripiano** salvo che per **edifici non ricadenti nel centro storico**, a tetto piano, non residenziali, ove sono ammissibili soluzioni di altezza massima pari a m. 2,00 e con supporti di altezza massima pari a 1/3 dell'insegna.

I **cassonetti su pali propri** e posizionati su suolo privato sono ammessi purché coerenti dal punto di vista formale.

TIPOLOGIA 2 : INSEGNE A BANDIERA

1. Sui fabbricati è possibile inserire **insegne a bandiera di esercizio**. E si rimanda all'allegato per il centro storico
2. In ogni caso consentito, deve essere rivolta particolare attenzione progettuale alla **struttura di supporto**.
3. Nelle tipologie (**standardi fissi e sculture**) e (**plance, targhe e pannelli**) possono essere inseriti **elementi illuminanti** purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti.

PARAMETRI FISICI

Le insegne a bandiera devono:

- scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura **pari almeno allo sbalzo**; qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche di una misura comunque non inferiore di 50 centimetri;
- avere uno **sbalzo interno** alla larghezza del marciapiede di almeno **cm. 50**;
- essere collocate sugli edifici:
 - a) ad **altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00** dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento **orizzontale**;
 - b) ad **altezza superiore a m. 3,50** dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento **verticale**; lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda.

In entrambe le soluzioni **in presenza di marciapiedi** rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a **m. 2,80**.

Le insegne a bandiera atte ad individuare **servizi primari di pubblica utilità** (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari ...) anche nella tipologia (**cassonetti luminosi**), se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo.

Non sono **mai ammesse insegne a bandiera esterne** nella parte bassa dell'edificio interessata dai **portici** salvo che per segnalare la presenza di **servizi primari di pubblica utilità** (ospedali, trasporti, polizia, farmacie).

Le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale: per i cassoni la proiezione della sagoma deve cadere all'interno dell'area privata.

INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO Sono ammissibili le seguenti tipologie:

- 1 - **Standardi fissi, sculture**
- 2 - **Plance, targhe e pannelli non luminosi**
- 3 - **Filamento neon (non a tubi paralleli)**

Edifici centro storico

Nella parte **basamentale** con sagoma massima, supporti esclusi, di **cm. 50x70 o 70x50**.

Edifici non ricadenti nel centro storico

Nella parte **basamentale** con sagoma massima, supporti esclusi, di **cm. 100x70 o 50x150**.

Ai **piani superiori**, la sola tipologia **filamento neon** (non a tubi paralleli), ad andamento verticale con sagoma massima di **m. 1,20x8,00** supporti esclusi.

Inoltre per gli edifici al di fuori del centro storico sono ammesse le tipologie **Filamento neon** (non a tubi paralleli) e **Lettere singole**. Ai piani superiori nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) le insegne a bandiera ad **andamento orizzontale** devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con base B di misura maggiore o uguale all'altezza H, dove B max. è cm. 200;

- b) le insegne a bandiera ad **andamento verticale** devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con altezza H di misura maggiore della base B, dove B max. è cm. 150 e H max. è pari a m. 12,00;
- c) le insegne a bandiera ad **andamento misto** devono rispettare le dimensioni risultanti dalla combinazione dei punti precedenti.

Portici

Nei portici di **tipologia storica**, possono essere ammesse solamente piccole insegne a **stendardo o a targa, a scultura o similari**, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x70 o 70x50, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di m. 2,80.

Nei portici di **tipologia moderna**, possono essere ammesse **anche** insegne a bandiera del tipo a **filamento neon e a lettere singole**, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x150 o 100x70, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di m. 2,80.

TIPOLOGIA 3 : INSEGNE NEI PORTICI

1. Insegne frontali ed a bandiera possono unicamente essere collocate nella parete di fondo dei portici ; in particolare non è ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari di pubblica utilità.

2. Per gli edifici del centro storico le insegne pubblicitarie, collocate trasversalmente al senso di percorrenza e nelle arcate esterne, se ammesse, devono essere contenute nella **sagoma limite** e sorrette da una struttura semplice ed ordinata. Per gli edifici ricadenti fuori dal centro storico l'altezza minima da terra deve essere di m. 2,80.

A questa tipologia di impianti appartengono le due sub tipologie :

3/1 TRASVERSALI AL SENSO DI PERCORRENZA

Sono ammesse purché collocate ad una distanza di almeno m. 2 dalle lampade dell'illuminazione pubblica, se presenti in centro volta o sul soffitto, ed osservino una distanza reciproca non inferiore a m. 10; con le seguenti limitazioni:

- negli edifici del centro storico, sono inseribili esclusivamente per **attività di interesse pubblico** nella sola tipologia **filamento neon (non a tubi paralleli)**;
- negli edifici ricadenti fuori dal centro storico sono inseribili anche per **attività private**, insegne di esercizio nella tipologia **filamento neon e/o lettere singole**.

3/2 NELLE ARCATE ESTERNE

Negli edifici del centro storico sono ammesse in via del tutto eccezionale, sul piano di fondo virtuale dell'arcata, insegne in **filamento neon semplice per servizi primari di pubblica utilità**, purché nell'arcata stessa non esistano lampade dell'illuminazione pubblica. E' altresì ammesso il ripristino o la collocazione di insegne a plancia passante, a livello dei capitelli quando ne risulti documentata, nella specifica tipologia di portici, una valida realizzazione precedente storizzata.

Esclusivamente negli edifici ricadenti al di fuori del centro storico sono ammesse, sul piano di fondo virtuale dell'arcata, **insegne di esercizio** in **filamento neon**.

TIPOLOGIA 4 : INSEGNE NEL TERRENO

- Le insegne isolate nel terreno (totem) accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali, devono risultare rifiniti in modo accurato su tutte le fronti.
- Per il centro storico si rimanda all'allegato **“GUIDA DI ATTUAZIONE PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI NEL CENTRO STORICO”**.
- per le zone al di fuori del centro storico, su terreno privato è possibile realizzare nuove soluzioni anche a carattere generale e per integrare l'apparato pubblicitario di esercizio, Sul sedime pubblico oppure gravato da servitù di pubblico passaggio (vie pedonali, marciapiedi, portici ...) si individuano i seguenti casi:

Appartengono a questa tipologia le seguenti due sub tipologie:

4/1 TOTEM DI FRUIZIONE PEDONALE (h < m. 3,00 e L < m. 1,50)

I totem di fruizione pedonale devono lasciare uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,50 intorno all'intero perimetro della proiezione sul pavimento. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di circolazione devono essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile il proprietario richiedente o aente titolo.

4/2 TOTEM DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA (h > m. 3,00 e L > m. 1,50)

Oltre a quanto sopraindicato, i cosiddetti **"pastorali"** (insegne a bandiera su palo singolo, realizzabili con pannelli o plance, filamento neon, lettere singole, cassoni) possono essere collocati sul suolo pubblico solamente al di fuori del centro storico, in posizioni e con dimensioni verificate nel contesto.

Tra le attività private, sul suolo pubblico, è consentita la sola segnalazione degli impianti distribuzione carburanti, in quanto di interesse comune, tali pastorali nel resto del territorio possono raggiungere le dimensioni standard secondo le linee pubblicitarie uniformi su tutto il territorio nazionale.

In ogni caso la sagoma limite del totem deve risultare interna di almeno cm. 50 al filo del marciapiede o della carreggiata.

TIPOLOGIA 5 : IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE E PRIVATE E/O PUBBLICITA'

1. Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei o similari, sistematicamente applicati dal Servizio Affissioni o dalle imprese titolari delle concessioni affidate con le procedure di legge.

Il totale degli impianti permanenti per affissioni non può superare i mq. **16.778,64** (da cui sono esclusi quelli temporanei, su steccati e cantieri) così ripartiti:

formati grandi	mq. 9360,00	pari al 59,22%
formati medio piccoli	mq. 6.455,60	pari al 40,78%

Per le affissioni di natura istituzionale o sociale, il Civico Servizio affissioni svolge l'attività necessaria all'Amministrazione comunale ed a tutti gli altri Enti Pubblici (Stato, Regione ...) che ne fanno richiesta; per quella ideologica la Città riserva una quantità di mq. compresa nelle quote di cui sopra, e da eseguire dai soggetti aventi diritto; per la restante parte di natura commerciale può farsi luogo l'affidamento a privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

2. I formati utilizzabili sono esclusivamente:

- 70x100, 100x140 (piccoli)
- 200x140 (medi)
- 600x300 (grandi).

3. Gli impianti per le affissioni (sostegni, cornici, plance e coloriture) sono da ricondursi alla linea unificata Città di Siracusa; per gli impianti murali di grande formato sono anche ammesse le cornici metalliche componibili ad angoli arrotondati. Altre eventuali proposte tipologiche, se ritenute utili

dall'Amministrazione, saranno verificate dal Settore V°, sentiti i parerri degli altri Uffici ed Enti competenti per materia.

Le intelaiature sul retro dei pannelli devono essere rivestite in modo uniforme e decoroso.

4. Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di **luci interne** o di **elementi illuminanti**, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto (ad eccezione di quelli collocati sui muri di cinta e le recinzioni a giorno che al fine di limitare le sporgenze non possono mai essere dotati di luci interne).

Gli impianti murali dotati di luci interne, non devono superare un ingombro massimo di cm. 30.

5. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

In questa tipologia sono individuati le seguenti sub tipologie, qui di seguito descritte :

5/1 PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA

Su **edifici del centro storico** non sono ammessi nuovi impianti per affissioni; è consentito conservare eventuali preesistenze di pregio.

Edifici al di fuori del centro storico

si considerano i seguenti casi:

- **edifici residenziali**: non sono ammessi impianti per affissioni;

- **edifici non residenziali** sono ammessi nuovi impianti solo per affissioni di natura sociale, istituzionale o ideologica in numero massimo di **due** per ogni edificio, con dimensioni 100x140, da collocarsi sui pieni murari, in analogia con le insegne frontali senza interferire con eventuali elementi architettonici (lesene, riquadrature, cornici ...);

In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti per **edifici anche residenziali**, nel caso in cui le **facciate siano prive di finestrature e di decori o segni particolari progettati**, possono essere collocate plance per grandi impianti per una superficie massima di mq. 72, (pari a quattro impianti 600x300) sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale, con un distacco dagli spigoli non inferiore a cm. 50. Per gli impianti sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di cm. 15 (cm. 30 per quelli dotati di luci interne); per gli impianti accostati alla muratura, ma su supporti propri infissi sul terreno di pertinenza dell'edificio, la massima sporgenza, tutto compreso, è di cm. 40.

Sui **muri di cinta del centro storico** sono ammissibili impianti solo per affissioni di natura sociale, istituzionale o ideologica con dimensioni 100x140, da collocarsi nel rispetto della eventuale presenza di lesene, riquadrature, zoccoli ... tenendo conto che non possono essere collocati più di due impianti ogni cento metri di muro disponibile.

Sui **muri di cinta al di fuori del centro storico** privi di decorazioni o segni particolari progettati sono ammesse plance per affissioni la cui altezza non può superare quella del manufatto edilizio e la superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% del fronte interessato.

Sulle **recinzioni a giorno del centro storico** è ammessa la collocazione di un solo impianto per affissioni di natura sociale, istituzionale o ideologica, con due tavole adiacenti aventi dimensioni 100x140, con sporgenza massima di cm. 5, compresi zanche ed ancoraggi.

Sulle **recinzioni a giorno al di fuori del centro storico** è ammessa la collocazione di più impianti la cui altezza non può superare quella del manufatto e la superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% del fronte interessato.

Al di fuori del centro storico sono anche ammesse collocazioni di impianti totalmente **al di sopra** sia dei **muri di cinta** che delle **recinzioni a giorno permanenti**, nel caso in cui questi manufatti non superino l'altezza di m. 3,00 e non ne sia superata l'altezza per più di m. 3,50, cornici comprese. Nel caso di collocazione non parallela al muro di cinta o recinzione, l'impianto dovrà essere collocato a m. 35 da qualsiasi altro grande impianto di affissione o cartellonistica.

Sulle **coperture**, a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non possono essere collocati cartelli e tabelloni di nessun tipo.

5/2 PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro)

Gli impianti isolati per affissioni possono essere collocati sui sedimi pubblici: non sono ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a m. 3,00, garantendo comunque uno spazio di m. 2,50 per il transito pedonale, sulle banchine spartitraffico di larghezza inferiore a m. 1,50 e sulle aiuole con tappeti erbosi; su queste ultime, possono essere ammesse deroghe solamente se verificate con il Settore Verde Pubblico. Nei viali alberati deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale - con distanza minima della buca di scavo dal filo tronco di m. 3,00. La collocazione di ogni impianto, nel rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della Strada e delle deroghe allo stesso previste nel presente Piano, deve determinare la proiezione a terra distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata.

Nel centro storico del territorio comunale sono ammessi solo impianti di natura istituzionale nella misura max di 70x100 (stendardo verticale) della linea unificata Città di Siracusa: ogni inserimento, singolo o in serie, deve essere definito con progetto atto a precisare le posizioni, le reciproche distanze e tale da coordinare formalmente nella scena urbana aspetti funzionali e ambientali.

Al di fuori del centro storico sono inseribili quelli di formato come da articolo / tipologia 5 della linea unificata Città di Siracusa, o altri verificati dal Settore V° e dagli altri Uffici competenti per materia, per i quali oltre alle sopraindicate distanze di sicurezza, per ogni postazione sul terreno pubblico e privato deve essere sempre osservato un **arretramento minimo** dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada ed una distanza di almeno m. 20 (per il formato medio) e m. 35 (per il formato grande) da qualunque altro grande impianto di affissione o cartellonistica.

Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve risultare compreso tra m. 2,00 e m. 3,00, e l'altezza massima di tutto il manufatto, supporti compresi, non essere superiore a m. 6,50. Se la **collocazione** risulta **parallela** all'asse viario in ogni postazione pubblicitaria sono ammessi un numero massimo di 4 manufatti che devono risultare regolarmente scanditi con un intervallo tra m. 0,50 e m. 1,00.

La collocazione può risultare anche **perpendicolare o inclinata rispetto all'asse** (comunque uguale per tutti gli impianti per tratti di via omogenei) rispetto all'asse: in tale caso è possibile inserire solamente manufatti singoli (mono o bifacciali).

Non è ammesso:

- realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali;
- collocare impianti isolati sovrapposti.

5/3 ADDENSAMENTI PUBBLICITARI

Si definiscono **addensamenti pubblicitari** le situazioni che nel territorio consentono localizzazioni intensive (maggiori di quanto indicato ai punti precedenti) di impianti per affissioni.

Gli **addensamenti pubblicitari**, da realizzarsi sulla base di progetti integrati, possono essere localizzati:

- in tutto il territorio cittadino, a schermatura di visuali non coerenti (vuoti urbani e/o situazioni di disordine ...);
- al di **fuori del centro storico** in aree a parcheggio di grandi centri commerciali, espositivi, sportivi o per il tempo libero e comunque in zone ove possono essere pensate soluzioni originali ravvicinate, sovrapposte (altezza max. m. 10) in modi o posizioni indipendenti dai parametri di distanza reciproca indicati ai punti precedenti.

5/4 IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'

Gli impianti temporanei per affissioni, oltre che nei casi sopraindicati di addensamenti di schermatura, sono ammessi solo su **steccati, cantieri o recinzioni provvisorie** (reti metalliche) dove devono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari. Le quantità ed i parametri sono determinati dalle dimensioni del supporto ed in funzione della situazione ambientale.

Nei cantieri (ove gli spazi sono prioritariamente riservati alla Città e l'utilizzo privato può farsi luogo con apposita motivata concessione) non sono ammesse affissioni dirette su tavolati o su

lamiere lisce, ondulate o grecate, ma devono essere previste apposite plance per garantire un'affissione ordinata.

Non sono ammessi **impianti isolati temporanei** per affissioni salvo che in caso di locandine o manifesti atti a segnalare manifestazioni di pubblico interesse, di formato massimo cm. 70x100. Questi possono essere collocati nelle aree pedonali, ivi compresi i portici, su appositi supporti di tipologia unificata o di forma libera purché verificata dal competente Settore Arredo e Immagine Urbana .

TIPOLOGIA 6 : IMPIANTI DI CARTELLONISTICA

1. I cartelli e tabelloni pubblicitari di interesse generale che per le loro caratteristiche fisiche e formali non possono essere considerati insegne (plance, targhe, pannelli), le frecce indicatrici di attività pubbliche e private, le paline ... costituiscono l'insieme degli impianti di "cartellonistica" che, con carattere di permanenza o saltuarietà, vengono collocati nel territorio cittadino.

Gli impianti di "cartellonistica" più diffusi vengono indicati di seguito; altre proposte tipologiche saranno verificate in dettaglio dal Settore V° - Servizio Finanziario II° - Fiscalità Locale – Servizio di Pubblicità ed Affissioni e dagli altri Uffici competenti per materia. In ogni caso non sono ammesse realizzazioni di tipo casuale, incastellature informali di tubi, blocchi in cemento, ecc..

Il totale degli impianti permanenti di cartellonistica non può superare i 14985.20 mq.

2. Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di **luci interne** o di **elementi illuminanti**, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto (ad eccezione di quelli collocati sui muri di cinta e le recinzioni a giorno che al fine di limitare le sporgenze non possono mai essere dotati di luci interne).

Gli impianti murali dotati di luci interne, non devono superare un ingombro massimo di cm. 30.

3. Nella parte A del territorio comunale non è mai ammessa la collocazione di cartelloni e tabelloni di alcun tipo.

4. Tutti gli impianti devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

Nell'ambito della suddetta tipologia sono state previste le seguenti sub tipologie :

PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA

Fatto salvo quanto indicato per le insegne frontali (Articolo7,) la collocazione di cartelli o tabelloni è ammessa solamente **su edifici al di fuori del centro storico** nelle facciate prive di finestre o di decori o segni particolari progettati. In tal caso l'impianto di cartellonistica può essere collocato sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale. Impianti murali sono ammessi sui **muri di cinta** privi di fasce, cornici, lesene ... in analogia con le insegne frontali. La superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% di quella del fronte interessato, mentre l'altezza del cartello o tabellone non può superare quella del manufatto edilizio. Per gli impianti murali sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di cm. 30; per impianti accostati alla muratura, ma su supporti propri infissi su terreno di pertinenza, la massima sporgenza, tutto compreso, è cm. 40.

Sulle **coperture**, a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non possono essere collocati cartelli e tabelloni di nessun tipo.

PERMANENTI ISOLATI

Gli impianti isolati di cartellonistica possono essere collocati su sedimi pubblici o privati: non sono ammessi sui **marciapiedi** di larghezza inferiore a m. 3,00, sulle **banchine spartitraffico** di larghezza inferiore a m. 1,50, e sulle aiuole con tappeti erbosi possono essere ammesse deroghe solamente se autorizzate dal Settore Verde Pubblico Gestione.

La collocazione deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della Strada; in particolare non sono ammessi lungo le autostrade e le tangenziali.

La proiezione a terra di ogni impianto isolato deve risultare distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata .

In presenza di spazi verdi ed alberature deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale - distanza minima della buca di scavo dal filo tronco m. 3,00 - e la scansione ricorrente.

Condizioni specifiche sono indicate per le seguenti tipologie:

CARTELLI E TABELLONI

I formati utilizzabili al di fuori del **Centro Storico** sono esclusivamente quelli di cui all'art.7 tipologia 5, deve essere sempre osservato un **arretramento minimo** dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada e con distanza da altri impianti di cartellonistica o di affissione di almeno m. 20 per i formati medio e piccolo e m. 35 per i formati grandi.

I supporti di sostegno devono risultare verticali e per i due formati 200x140 e 600x300 laterali al cartello, in analogia con i supporti unificati per affissioni della Città.

Qui di seguito si indicano analiticamente le varie forme di cartelloni e tabelloni ammessi :

6/1 CARTELLO MONOFACCIALE DA CM 600 X 300

Elemento monofacciale destinato a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da montanti vincolati al suolo da idonei ancoraggi, da un telaio, da una superficie monofacciale da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura.

La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto.

Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensione massima cm 20 x cm 10 per la targhetta di identificazione così come previsto dall'Art.55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

Cartello dimensioni: dimensione massima uguale o minore a 18,00 mq.

Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione dei cartelli sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per le finiture ed i rivestimenti e le cornici.

Materiali Plastici quali PVC o simili sono ammessi per la cornice. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox. Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative , l'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con plinti cementizi completi di tirafondi su cui dovranno essere imbullonate le piastre poste alla base del manufatto.

Distanze

Le distanze nel posizionamento dell'impianto devono rispettare il codice della strada e le deroghe acconsentite dal presente Piano.

Illuminazione

I cartelli possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. Gli impianti di illuminazione potranno essere diretti (sistema interno al telaio) o indiretti (lampade poste superiormente al telaio) e dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo. L'illuminazione non può essere intermittente.

6/2 CARTELLO MONOFACCIALE DA CM 200 X 140

Elemento monofacciale, destinato a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali ,sociali e commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da montanti, vincolati al

suolo da idonei ancoraggi , da un telaio, da una superficie monofacciale da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da cornice di finitura.

La Struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto.

Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensione massima cm 20 x 10 cm per la targhetta di identificazione così come previsto dall'art.55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

Cartello dimensioni : dimensione massima uguale o minore a 2,80 mq.

Materiali - Distanze - Illuminazione : art.7.1

6/3 CARTELLO MONOFACCIALE DA CM 100 X 140

Elemento monofacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzata alla diffusione dei messaggi.

Deve essere caratterizzato da un telaio, da una superficie da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura.

La struttura può essere completata da impianto d'illuminazione diretto o indiretto .

Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensione massima cm 10 x 5 cm per la targhetta di identificazione così come previsto dall'art.55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

Materiali – Distanze - Illuminazione : art.7.1

Dimensione massima uguale o minore a 1,40 mq.

6/4 CARTELLO BIFACCIALE DA CM 600 X 300

Elemento bifacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzata alla diffusione dei messaggi .

Deve essere caratterizzato da un telaio ,da una superficie da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura.

La struttura può essere completata da impianto d'illuminazione diretto o indiretto.

Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensione massima cm 10 x cm 5 per la targhetta di identificazione così come previsto dall'art.55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione dei cartelli sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per le finiture ed i rivestimenti e le cornici (ghisa in centro storico).

Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari a garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali sabbiatura SA 2,5/ 3 micron, la metallizzazione a base di zinco , il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti La bulloneria deve essere in acciaio inox. Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative.

Distanze

Le distanze nel posizionamento dell'impianto devono rispettare il codice della strada e le deroghe acconsentite dal presente Piano.

Illuminazione

I cartelli possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le normative vigenti e certificato da un tecnico abilitato.

Gli impianti di illuminazione potranno essere diretti (sistema interno al telaio) o indiretti (lampade poste superiormente al telaio) e dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo. L'illuminazione non puo' essere intermittente.

Dimensione massima uguale o minore a 36,00 mq.

6/5 CARTELLO BIFACCIALE DA CM 200 X CM 140

Elemento bifacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzata alla diffusione dei messaggi.

Deve essere caratterizzato da un telaio, da superfici da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura.

La struttura può essere completata da impianto d'illuminazione diretto o indiretto.

Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensione massima cm 10 x cm 5 per la targhetta di identificazione così come previsto dall'art.55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

Materiali – Distanze – Illuminazione :art.7.4

Dimensione massima di un lato uguale o minore a 2,80 mq.

Dimensione massima sull'impianto uguale 5,60 mq.

6/6 CARTELLO MONOFACCIALE DA CM 100 X 70

Elemento monofacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzata alla diffusione dei messaggi.

Deve essere caratterizzato da un telaio, da una superficie da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura.

La struttura può essere completata da impianto d'illuminazione diretto o indiretto .

Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensione massima cm 10 x 5 cm per la targhetta di identificazione così come previsto dall'art.55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

Materiali – Distanze - Illuminazione : art.7.1

Dimensione massima uguale o minore a 1,40 mq.

6/7 TRANSENNA PARAPEDONALE BIFACCIALE DA CM 100 X 70

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale , assimilabile ad un cartello di piccole dimensioni Rigidamente vincolato al suolo e' completato da uno spazio bifacciale, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici.

Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensione massima cm.10 x cm.5 per la targhetta di identificazione così come previsto dall'Art. 55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

Forma e colore

Le transenne dovranno essere costituite da due montanti di sezione quadrata chiusi alla sommità da un elemento decorativo; ai montanti saranno collegate due traverse (inferiore e superiore) che potranno supportare indifferentemente due piattine poste diagonalmente o il telaio completato da una cornice, per contenere lo spazio pubblicitario.

Il colore ammesso è il grigio antracite utilizzando vernici di tipo pigmentato.

Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle transenne sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per la cornice. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Strutture

Tutte le strutture e l'ancoraggio debbono essere calcolate secondo i dispositivi delle vigenti normative.

Distanze

Le distanze nel posizionamento dell'impianto devono rispettare il codice della strada e le deroghe acconsentite dal presente Piano.

Illuminazione

Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.

6/8 Transenna parapедонale pubblicitaria

Dimensione massima di un lato uguale o minore a 0,7 mq.

Dimensione massima sull’impianto uguale o minore a 1,4 mq.

6/9 PLANCIA MURALE DA CM. 140 X100

Elemento monofacciale, ancorato a parete e finalizzato alla diffusione dei messaggi.

Deve essere caratterizzato da un telaio, da una superficie da utilizzarsi per l’esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura.

La struttura può essere completata da un impianto d’illuminazione diretto o indiretto.

Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensione massima cm. 10 x cm. 5 per la targhetta di identificazione così come previsto dall’Art. 55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle plance sono l’acciaio per il telaio, l’alluminio per le finiture, i rivestimenti e le cornici.

Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un’ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox. Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative.

Distanze

Le distanze nel posizionamento dell’impianto devono rispettare il codice della strada e le deroghe acconsentite dal presente Piano.

Illuminazione

Le plance possono essere completate di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. Gli impianti di illuminazione potranno essere diretti (sistema interno al telaio) o indiretti (lampade poste superiormente al telaio) e dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo. L’illuminazione non può essere intermittente.

Dimensione massima uguale o minore a 1,40 mq.

6/10 IMPIANTI PUBBLICITARI IN CORRISPONDENZA DELLE FERMATE DEGLI AUTOBUS CM. 200X140 + CM.100X140

Elemento monofacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzata alla diffusione dei messaggi ed eventualmente al sostegno di pensilina per riparo dagli agenti atmosferici in corrispondenza di fermate di bus urbani e/o extraurbani, nonché di insegna di fermata.

Deve essere caratterizzato da un telaio, da una superficie da utilizzarsi per l’esposizione dei messaggi e da cornice di finitura.

La struttura non è previsto che sia illuminata.

Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensione massima cm 10 x cm 5 per la targhetta di identificazione così come previsto dall’art.55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

Dimensione massima uguale o minore 2,50 mq.

6/11 INDICATORI DI INTERESSE GENERALE

Tutti i cartelli indicatori di interesse generale (stradali, carattere turistico o di servizio) integrano la segnaletica stradale: come questa pertanto vengono realizzati e collocati nelle posizioni opportune dalla Città o altri Enti attraverso gli uffici a ciò delegati, in ottemperanza alla vigente legislazione, secondo un progetto unitario articolato nelle varie funzioni.

6/12 INDICATORI DI ATTIVITA' CON FRECCE DIREZIONALI

Nel territorio comunale al di fuori del centro storico possono essere inseriti anche indicatori multipli di attività private.

Per individuare la presenza di raggruppamenti di attività private industriali, commerciali o di servizio possono essere usati **cartelli indicatori di attività private con frecce direzionali**.

La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale, con una distanza di almeno m. 50 da ogni altra postazione analoga.

I cartelli indicatori, realizzati secondo un unico progetto grafico, devono essere collocati su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a m. 3,00; si possono prevedere al massimo 3 moduli contigui per ogni postazione. Ogni modulo deve avere da un minimo di 4 a un massimo di 6 indicatori di attività. La progettazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada e del Regolamento d'applicazione.

6/13 A CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE

6/14 (A) CARTELLI, TABELLONI E PALINE

Nel **Centro Storico** non è mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni e paline a carattere temporaneo su preesistenza edilizia o isolati, salvo i totem. pedonali

Al di fuori del **Centro Storico**, per la pubblicizzazione di manifestazioni pubbliche o private di interesse generale, possono essere collocati cartelli e tabelloni temporanei realizzati con materiale adeguato, per un tempo massimo pari alla durata della manifestazione, da 5 giorni prima, sino a 5 giorni dopo, nel rispetto della situazione ambientale e delle indicazioni dell'articolo 51 del Regolamento del Codice della Strada.

In particolare, in caso di manifestazioni di rilevante interesse pubblico (congressi, fiere campionarie, spettacoli, particolari iniziative di carattere commerciale, gare sportive ...), è consentita anche la collocazione di **paline** (80x120 o 120x80) ai lati delle carreggiate veicolari e nelle banchine spartitraffico anche inerbite, purché venga in ogni caso garantita l'integrità delle piante e del verde pubblico, per segnalare e guidare verso le sedi opportune. Il messaggio riferito alla manifestazione deve risultare preminente rispetto a forme di pubblicità a carattere generale non attinenti alla manifestazione stessa: nome o simbolo di eventuali sponsor sarà contenuto in uno spazio inferiore ad 1/3 della superficie utile.

Le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, in numero massimo di 250, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle medesime, rispettando la specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la circolazione stradale.

Devono essere sempre osservati i seguenti parametri:

- distanza tra un manufatto e l'altro o da altri impianti pubblicitari superiore a m. 20; per le paline detta distanza può scendere a m. 10. La distanza di tutti questi elementi non può essere inferiore a m. 20 dagli incroci;
- dimensioni massime delle plance pari a cm. 80x120 o 120x80;
- la proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non meno di m. 0,50 dalla carreggiata più vicina.
- i manufatti non dovranno mascherare segnali stradali o lanterne semaforiche, oppure essere collocati in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico già in atto.

6/14 (B) SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA

Su **steccati, cantieri o recinzioni provvisorie** (reti metalliche), cartelli e tabelloni temporanei possono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari; le altezze e le quantità sono determinate dalle dimensioni del manufatto di supporto preesistente e dalla situazione ambientale.

TIPOLOGIA 7 : IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

1. Non è ammesso, di massima, collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari su fioriere, orologi, cassoni e cestini per rifiuti, campane raccolta vetro, panchine, parapetti e balaustre stradali, pensiline, lampioni ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale appositamente studiata in origine, coerente all'immagine della Città.

2. Sulle **pensiline** per l'attesa dei mezzi pubblici, eventuali supporti per affissioni e cartelli pubblicitari possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo, salvo la sussistenza di motivi di interconnessione visiva; sulle paline che indicano le linee ed i percorsi possono trovare posto solamente sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio.

Sui **chioschi per giornali, fiori, bar, informazioni** ... non è ammesso alcun impianto per affissioni o di "cartellonistica" fatti salvo l'inserimento di insegne di esercizio o a carattere generale inerente all'attività negli spazi e con i modi previsti dal progetto del manufatto.

3. Le **tende dei negozi**, da collocarsi nelle aperture delle facciate (mai sotto i portici e le gallerie) con larghezza ad esse uguale e, per quelle al piano terreno, ad un'altezza non inferiore a m. 2,00 e con una sporgenza massima di m. 1,50 inferiore di almeno cm. 50 rispetto alla larghezza del marciapiede prospiciente, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio.

Nei **portici** sono consentite **tende alla romana**, poste parallelamente al senso di marcia, contenute e collocate sul virtuale piano di fondo dell'arcata stessa, scorrevoli fino all'altezza del capitello e fisse all'arco. Nel caso in cui le arcate siano interessate da lampade della pubblica illuminazione, il richiedente l'autorizzazione dovrà assumere formale impegno a chiuderle durante l'accensione dell'illuminazione pubblica. Possono essere interessate da scritte pubblicitarie anche a carattere generale per una superficie non superiore ad un quarto di quello del telo interessato.

Non sono ammesse tende nelle arcate di testa perpendicolari al senso di marcia del percorso porticato, salvo casi accertati in cui l'irraggiamento determinato dalla luce solare costituisca pregiudizio ad attività commerciale.

TIPOLOGIA 8 : BANDIERE, STRISCIIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI

1. Tali impianti pubblicitari, che risultano prevalentemente a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici ...), devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, nonché non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi. L'uso di supporti appositi deve essere verificato, per tipo, forma e localizzazione dal Settore Arredo e Immagine Urbana, ammettendo anche l'utilizzo di portalampada, pali, ecc. di proprietà pubblica o privata, acquisito il parere favorevole dell'ente proprietario competente.

2. Gli **striscioni attraverso le vie** non ammessi nel **Centro storico** del territorio cittadino, sono consentiti al di fuori del centro storico in occasione di **manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive** ... e possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a **due** giorni dal termine della stessa. Gli striscioni non possono risultare in numero superiore a **tre** per ogni isolato e comunque a distanza reciproca inferiore a m. 40. L'altezza da terra deve risultare superiore a m. 5 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzeria della via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.

3. Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal commercio o cambio di esercizio, possono essere collocati in modo ordinato e di piatto, per un tempo massimo di 30 gg., **telì pubblicitari** o similari, sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.

4. Le **bandiere**, gli **stendardi** ed i **gonfaloni** in materiale tessile o similare, caratterizzati da maggiore compatibilità ambientale, possono essere inseriti anche nel ventro storico del territorio cittadino per **manifestazioni temporanee** di interesse generale **quali fiere, saloni, congressi** ... purché colori, dimensioni e tipologie siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare situazione. Possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di stendardi, gonfaloni e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie,

in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento; in tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza minima da terra sarà di m. 5,00 e la collocazione, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, simmetrica rispetto alla mezzeria della via.

Al di fuori del centro storico, bandiere, stendardi e gonfaloni sono ammissibili purché collocati in posizioni e con altezza e/o sporgenza tali da non creare ostacoli alla viabilità.

TIPOLOGIA 9 : IL SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

E' il mezzo con il quale vengono riprodotte sulla superficie stradale con pellicole adesive , le scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici di regola utilizzate durante manifestazioni di varia natura.

TIPOLOGIA 10 : IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA

Qualsiasi altro mezzo finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce diretta, e non è quindi classificabile secondo le categorie elencate in precedenza.

TIPOLOGIA 11 : NECROLOGI DA CM. 100 X140

Elemento monofacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzata alla diffusione dei messaggi.

Deve essere caratterizzato da un telaio, da una superficie da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da cornice di finitura.

La struttura può essere completata da impianto d'illuminazione diretto o indiretto.

Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensione massima cm 10 x cm 5 per la targhetta di identificazione così come previsto dall'art.55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

Materiali – Distanze - Illuminazione : art.7

Dimensione massima uguale o minore 1,40 mq.

ART.8 – IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti descritti nel precedente art. 7, se destinati al pubblico servizio, dovranno avere lo stemma del Comune di Siracusa così come previsto dall'Art. 55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

Gli impianti privati dovranno essere muniti di apposita targhetta metallica di misura non superiore cm. 10 x cm. 5, ove sono incisi i dati di riconoscimento: la dicitura Comune di Siracusa, il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione, anno e numero di repertorio del rilascio, data di scadenza.

ART. 9 - IMPIANTI DI PROGETTO

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DELLA QUANTITÀ PROGRAMMATA DI SUPERFICIE ESPOSITIVA..

La previsione di Piano Generale Impianti Pubblicitari fissata in mq 16778,93(vedi pag. 1 della relazione finale dell'agosto del 2007), viene rettificata in mq 16778,06.-

SUPERFICIE IMPIANTI IN PROGETTO DESTINATI ALLE AFFISSIONI

Superficie totale impianti previsti:

mq. 16778,06 (100%) .

a) Superficie impianti privati per affissione diretta(Impianti rilevati al 31-12-2004 e confermati al febbraio-marzo 2009) = mq 9592,11

***(Si aggiunge a tale superficie quella degli impianti della ditta Pubblicità di Cataudella Emilio rimossi per lavori pubblici, vedi nota prot.generale del 05-06-2007 n° 52011 per mq 37,60;)**

Mq 9629,71

b) Impianti comunali per affissione di natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica= mq 2300,35

c) Impianti comunali per pubblica affissione di natura commerciale : mq 4848,00

Vengono riportate le tipologie e le quantità di cui al sub a)

Impianti privati esistenti:

Impianto pubblicitario	Caratteristica	Dimensione	Numero impianti	Superficie totale
Cartellone	Bifacciale	100*140	1	2,80
Parapedonale	Bifacciale	100*70	38	53,20
Parapedonale	Monofacciale	100*70	4	2,80
Cartellone	Bifacciale	200*140	10	56,00
Cartellone	Monofacciale	200*140	2	5,60
Cartellone	Monofacciale	200*160	1	3,20
Cartellone	Bifacciale	210*150	2	12,60
Cartellone	Monofacciale	210*150	3	9,45
Cartellone	Bifacciale	280*150	1	8,40
Cartellone	Bifacciale	300*150	1	9,00
Cartellone	Bifacciale	300*160	1	9,60
Cartellone	Monofacciale	600*300	2	36,00
Parapedonale	Monofacciale	70*200	1	1,40
Cartellone	Bifacciale	180*100	1	3,60
Cartellone	Bifacciale	200*70	1	2,80
Cartellone	Bifacciale	200*140	5	28,00
Cartellone	Monofacciale	200*140	6	16,80
Cartellone	Bifacciale	210*150	9	56,70
Cartellone	Monofacciale	210*150	3	9,45
Cartellone	Bifacciale	600*300	3	108,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	22	396,00
Cartellone	Bifacciale	170*120	2	8,16
Cartellone	Bifacciale	180*120	2	8,64
Cartellone	Bifacciale	210*150	1	6,30
PALINA BUS	Bifacciale	100*140	163	456,40
PENSILINA BUS	Bifacciale	100*140	2	5,60
Cartellone	Monofacciale	1200*300	2	72,00
PALINA BUS	Bifacciale	140*100	1	2,80
Cartellone	Monofacciale	160*120	2	3,84
Cartellone	Monofacciale	180*100	2	3,60

Cartellone	Bifacciale	200*140	26	145,60
PENSILINA BUS	Bifacciale	200*140	40	224,00
Stendardo	Bifacciale	200*140	1	5,60
Cartellone	Monofacciale	200*140	35	98,00
PENSILINA BUS	Monofacciale	200*140	2	5,60
Cartellone	Monofacciale	200*300	1	6,00
Cartellone	Bifacciale	210*150	7	44,10
Cartellone	Monofacciale	210*150	12	37,80
Cartellone murale	Monofacciale	210*150	5	15,75
Cartellone	Bifacciale	600*300	16	576,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	54	972,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	1	18,00
Parapedonale	Bifacciale	100*70	1	1,40
Cartellone	Bifacciale	600*300	3	108,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	12	216,00
Cartellone	Monofacciale	200*150	1	3,00
Cartellone	Monofacciale	250*150	2	7,50
Cartellone	Bifacciale	180*100	1	3,60
Cartellone	Bifacciale	285*150	1	8,55
Cartellone	Bifacciale	250*160	1	8,00
Cartellone	Monofacciale	200*100	1	2,00
Cartellone	Bifacciale	200*80	1	3,20
Cartellone	Bifacciale	280*120	1	6,72
Cartellone	Bifacciale	200*70	1	2,80
Cartellone	Bifacciale	220*160	1	7,04
Cartellone	Bifacciale	150*100	1	3,00
Cartellone	Bifacciale	200*100	2	8,00
Cartellone	Monofacciale	100*50	3	1,50
Cartellone	Bifacciale	130*50	1	1,30
Cartellone	Monofacciale	200*140	1	2,80
Cartellone	Monofacciale	220*180	1	3,96
Cartellone	Monofacciale	200*100	1	2,00
Cartellone	Bifacciale	150*80	1	2,40
Cartellone	Bifacciale	160*120	1	3,84
Cartellone	Monofacciale	160*200	1	3,20
Cartellone	Monofacciale	160*80	1	1,28
Cartellone	Bifacciale	180*110	1	3,96
Cartellone	Monofacciale	200*100	1	2,00
Cartellone	Monofacciale	200*120	1	2,40
Cartellone	Monofacciale	200*140	1	2,80
Cartellone	Monofacciale	200*150	1	3,00
Cartellone	Monofacciale	200*60	1	1,20
Cartellone	Bifacciale	210*160	1	6,72
Cartellone	Monofacciale	230*200	2	9,20
Cartellone	Monofacciale	230*250	1	1,50
Cartellone	Monofacciale	230*280	1	6,44
Cartellone	Monofacciale	230*65	1	1,50
Cartellone	Bifacciale	250*130	1	6,50

Cartellone	Bifacciale	250*150	1	7,50
Cartellone	Monofacciale	250*320	1	4,00
Cartellone	Monofacciale	300*200	1	6,00
Cartellone	Bifacciale	600*300	1	36,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	4	72,00
Parapedonale	Bifacciale	100*70	11	15,40
Cartellone	Monofacciale	130*130	1	1,69
Cartellone	Monofacciale	600*300	2	36,00
PALINA BUS	Bifacciale	100*140	48	134,40
PALINA BUS	Monofacciale	100*140	1	1,40
Cartellone	Monofacciale	150*120	1	1,80
Cartellone	Bifacciale	150*100	1	3,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	3	54,00
Cartellone	Bifacciale	160*120	2	7,68
Cartellone	Bifacciale	200*100	1	4,00
Cartellone	Monofacciale	200*200	1	4,00
Cartellone	Bifacciale	210*150	1	6,30
Cartellone	Monofacciale	210*250	1	5,25
Cartellone	Monofacciale	250*180	1	4,50
Cartellone	Monofacciale	300*200	1	6,00
Cartellone	Bifacciale	300*200	1	12,00
Cartellone	Bifacciale	600*300	1	36,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	3	54,00
Cartellone	Bifacciale	210*160	1	6,72
Cartellone	Bifacciale	230*150	1	6,90
Cartellone	Bifacciale	250*160	1	8,00
Cartellone	Bifacciale	280*180	1	10,08
Cartellone	Bifacciale	600*300	1	36,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	3	54,00
Cartellone	Bifacciale	150*100	1	3,00
Cartellone	Monofacciale	200*150	1	3,00
Cartellone	Bifacciale	600*300	1	36,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	2	36,00
Cartellone	Bifacciale	600*300	2	72,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	10	180,00
Cartellone	Bifacciale	600*300	2	72,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	16	288,00
Cartellone	Bifacciale	200*80	1	3,20
Cartellone	Monofacciale	160*120	1	1,92
Cartellone	Monofacciale	600*300	1	18,00
Parapedonale	Bifacciale	100*70	834	1167,60
Parapedonale	Monofacciale	100*70	40	28,00
Cartellone	Monofacciale	1200*300	1	36,00
Cartellone	Bifacciale	600*300	1	36,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	10	180,00
Cartellone	Bifacciale	600*600	1	72,00
Cartellone	Monofacciale	800*300	1	24,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	2	36,00

Cartellone	Monofacciale	100*200	1	2,00
Cartellone	Bifacciale	240*150	1	7,20
Cartellone	Monofacciale	600*300	1	18,00
Cartellone	Bifacciale	180*110	1	3,96
Cartellone	Monofacciale	600*300	1	18,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	12	216,00
Cartellone	Monofacciale	250*180	1	4,50
Cartellone	Monofacciale	450*250	1	11,25
Cartellone	Bifacciale	170*190	1	6,46
Cartellone	Bifacciale	200*100	2	8,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	1	18,00
Cartellone	Monofacciale	100*180	1	1,80
Cartellone	Monofacciale	1200*300	1	36,00
Cartellone	Bifacciale	160*120	1	3,84
Cartellone	Bifacciale	200*140	10	56,00
Stendardo	Bifacciale	140*210	2	11,76
Cartellone	Monofacciale	200*140	3	8,40
Cartellone	Monofacciale	200*220	1	4,40
Cartellone	Bifacciale	210*150	3	18,90
Cartellone	Monofacciale	210*150	7	22,05
Cartellone	Monofacciale	220*200	1	4,40
Cartellone	Bifacciale	230*100	1	2,56
Cartellone	Bifacciale	230*150	1	6,90
Cartellone	Bifacciale	300*200	1	12,00
Cartellone	Bifacciale	600*300	1	36,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	13	234,00
Cartellone	Monofacciale	600*600	1	36,00
Cartellone	Bifacciale	110*110	1	2,42
Cartellone	Bifacciale	240*120	1	5,76
Cartellone	Monofacciale	600*300	1	18,00
Cartellone	Monofacciale	140*80	1	1,12
Parapedonale	Bifacciale	100*70	2	2,80
Parapedonale	Bifacciale	70*200	5	14,00
Cartellone	Bifacciale	200*90	1	3,60
Cartellone	Monofacciale	600*300	1	18,00
Cartellone	Bifacciale	200*140	6	33,60
Cartellone	Monofacciale	200*140	2	5,60
Cartellone	Bifacciale	210*150	3	18,90
Cartellone	Monofacciale	210*150	2	6,30
Cartellone	Bifacciale	600*300	4	144,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	23	414,00
Cartellone	Monofacciale	200*200	1	4,00
Cartellone	Bifacciale	180*110	1	3,96
Cartellone	Monofacciale	200*140	1	2,80
Cartellone	Bifacciale	600*300	1	36,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	3	54,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	20	360,00
Cartellone	Monofacciale	200*200	1	4,00

Cartellone	Bifacciale	210*150	1	6,30
Cartellone	Monofacciale	600*300	1	18,00
Cartellone	Bifacciale	100*140	1	2,80
Cartellone	Monofacciale	1200*300	1	36,00
Cartellone	Bifacciale	140*210	1	5,88
Cartellone	Bifacciale	200*140	27	151,20
Cartellone	Monofacciale	200*140	8	22,40
Cartellone	Bifacciale	210*150	11	69,30
Cartellone	Monofacciale	210*150	8	25,20
Cartellone	Monofacciale	600*300	14	252,00
Cartellone	Monofacciale	150*130	1	1,95
Cartellone	Bifacciale	600*300	1	36,00
Cartellone	Monofacciale	600*300	2	36,00
Cartellone	Bifacciale	250*130	1	6,50
Cartellone	Monofacciale	250*180	1	4,50
Cartellone	Monofacciale	500*120	1	6,00
		totali	1805	9592,11

Impianti comunali previsti:

Viene riportata la tabella di cui al sub b)

Ditta installatrice	Impianto pubblicitario	Caratteristica	Dimensione	Numero impianti	Superficie totale
Comune di Siracusa	Cartellone	Monofacciale	100*140	115	161,00
Comune di Siracusa	Cartellone	Monofacciale	100*70	2	1,40
Comune di Siracusa	Cartellone	Monofacciale	1200*300	1	36,00
Comune di Siracusa	Cartellone	Monofacciale	180*130	10	23,40
Comune di Siracusa	Cartellone	Bifacciale	200*140	69	386,40
Comune di Siracusa	Cartellone	Monofacciale	200*140	498	1394,40
Comune di Siracusa	Cartellone	Monofacciale	210*100	3	6,30
Comune di Siracusa	Cartellone	Bifacciale	210*150	6	37,80
Comune di Siracusa	Cartellone	Monofacciale	210*150	5	15,75
Comune di Siracusa	Cartellone necrologi	Monofacciale	130*150	92	179,40
Comune di Siracusa	Cartellone necrologi	Bifacciale	130*150	15	58,50

N° 816 Mq 2300,35

Superficie e tipologie Impianti commerciali previsti

Viene riportata la tabella di cui al sub c)

Impianto	Caratteristica	Dimensione	Superficie	Numero impianti	Superficie totale
----------	----------------	------------	------------	-----------------	-------------------

Cartellone	Monofacciale	600*300	18	136	2448,00
Cartellone	Monofacciale	400*200	8	300	2400,00

N° 447 mq 4848,00

Ciò che non sarà autorizzato per qualsiasi motivo dalla quota di mq. 9.629,71 prevista per gli impianti privati, incrementerà la superficie espositiva prevista per la quota Comunale.

Tale quantitativo andrà a costituire nuove risorse che potranno nell'ambito della percentuale stabilità essere assegnate all'impiantistica privata per la promozione privata di opere pubbliche inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche oppure la realizzazione di opere di manutenzione ordinarie e straordinaria , secondo le vigenti norme previste dalla legge regionale 7/2003 e s.m.i. e dal decreto legislativo 163/2006, e riconosciute di prioritario interesse da parte dell'organo competente, in cambio di rilascio di autorizzazione per impianti pubblicitari nei limiti complessivi del 5% della quota prevista per le affissioni private come definite all'articolo 9 lettera a) del presente Piano, per un periodo non superiore a cinque anni.”-

La Superficie pubblicitaria del Comune di Siracusa non deve essere inferiore al 42,60% del totale complessivo in progetto previsto dal Piano.-

ART.10 - RIPARTIZIONE DELLE QUANTITÀ

La ripartizione delle quantità degli impianti previsti dal Piano è fissata in **135,76** mq per 1000 abitanti, atteso che dai dati dell'ultimo censimento la Città di Siracusa risulta avere una popolazione di **123.595** abitanti.

Da ciò ne consegue che la superficie massima da adibire ad impianti pubblicitari di natura commerciale è di complessivi mq. **16778,64.-**

ART.11 - MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Le caratteristiche tecniche e di posizionamento degli impianti pubblicitari così come degli impianti per affissioni attribuibili a soggetti privati, sono definite dagli artt. 47/48/49/50/51/52 del regolamento di esecuzione D.P.R.495/92 e successive modifiche.

Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al **decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del traffico, dei pedoni e delle auto, il diritto di veduta dei vicini.**

Sono comunque vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, anche su pali, in prossimità degli incroci stradali e di piazze o in posizione tale da arrecare danno agli edifici o ambienti di valore storico e/o artistico o da ingenerare confusione nei confronti delle indicazioni toponomastiche ovvero da costituire intralcio ai pedoni. In particolare sui marciapiedi non è consentita l'installazione di supporti per la pubblicità, ma solamente indicazioni relative a servizi pubblici e/o di pubblica utilità, quali ad esempio: pronto soccorso, farmacia, polizia, carabinieri.

A mente dell'art.49 comma 2 e 3 D.P.R. 495 /92 le strutture di sostegno e di fondazione degli impianti devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento , saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi e in particolare gli impianti di grandi dimensioni, saranno dimensionati e ancorati secondo le caratteristiche geomorfologiche dei terreni d'imposta.

Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con segnali stradali (art 23 codice della strada). Il posizionamento degli impianti di progetto è indicato negli elaborati grafici allegati alle presenti NTA e facenti parte integrante del Piano.

Gli impianti possono essere posti in posizione autonoma e singola e non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo di prescrizione e di indicazione ne' precludere o limitare la visibilità per i conducenti dei veicoli, soprattutto alle intersezioni stradali..... “Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente il rosso, e del loro abbinamento, soprattutto in prossimità delle intersezioni.

Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli ed altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo di segnali stradali limitandone la percettibilità”.

Per ciascuno impianto, vecchio o nuovo o di futura installazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del P.G.I.P. devono essere regolarizzati per quanto attiene la sicurezza e l'incolumità pubblica mediante la presentazione di calcolazioni firmate da tecnico abilitato e dalla ditta richiedente, sia per la struttura di elevazione che per le fondazioni di ciascuna installazione, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto e la sua sicurezza nei confronti dell'incolumità pubblica.

Dovrà altresì essere esibita dalla ditta richiedente entro 30 giorni dalla avvenuta installazione per i nuovi impianti, ed entro i predetti 90 giorni per quelli esistenti apposita dichiarazione che accerti la corretta installazione, secondo il progetto approntato e la sua idoneità.

Unitamente alla documentazione di autorizzazione sia per nuovi impianti, che per gli impianti già esistenti, dovrà essere presentata assicurazione per la responsabilità civile per danni a terzi e/o a beni comunali per un massimale di rischio pari ad almeno €. 1.000.000,00 (un milione di euro), suscettibile di incremento, da definirsi in relazione al numero complessivo di impianti che la singola ditta installatrice andrà a posizionare. Tale assicurazione coprirà i rischi derivanti da danni causati dall’impianto pubblicitario per rovina parziale o totale o per difetti dell’impianto stesso a causa dei quali possa derivare danno a terzi. In aggiunta alla predetta assicurazione dovrà essere presentata dalla ditta che richiede l’installazione, o la conferma a mantenere il singolo impianto pubblicitario, polizza fidejussoria in favore del Comune con la clausola della rinuncia alla preventiva escusione dell’assicurato e la sua operatività entro quindici giorni dalla richiesta del Comune. Il valore della polizza dovrà essere commisurato al numero e tipologia di impianti al fine di coprire le eventuali spese di rimozione a cura del Comune ove ragioni di sicurezza pubblica, pubblica necessità o scadenza della concessione impongano la rimozione dell’impianto stesso ovviamente nel caso in cui la ditta non provveda entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.

L’incameramento della polizza comunque sarà incassata a titolo di penale e salvo maggiori danni subiti.

L’Amministrazione Comunale dovrà provvedere a redigere un manuale di progettazione contenente un abaco tipologico che riporti ed individui i caratteri omogenei di estetica.

Il mancato adeguamento a quanto previsto nel manuale di progettazione comporterà la dismissione del singolo impianto e la rescissione del contratto stesso.

ART.12 - CRITERI GENERALI DI POSIZIONAMENTO E DI INSERIMENTO

In generale tutti gli impianti di progetto dovranno essere installati in posizione di massima parallela al senso di marcia. Posizionamenti diversi verranno esplicitamente dettagliati nell’allegato “Elenco degli impianti di progetto” e saranno applicabili coerentemente agli elaborati allegati e con le seguenti precisazioni:

Per impianti paralleli al senso di marcia:

- distanza minima da incroci senza semaforo 5 mt.
- distanza minima da incroci con semaforo: 10 mt.
- distanza tra impianti: 10 mt. minimo

Per impianti perpendicolari al senso di marcia le limitazioni sono le seguenti:

- distanza da incroci: 50 mt. minimo
- distanza da altri cartelli simili: 20 mt.

1. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati - che ne danno annuale comunicazione al Settore V° del Comune di Siracusa - e dagli stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l’Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine **di trenta giorni**. Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell’insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se non verrà prodotta nuova dichiarazione.

2. **Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente** con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

3. **Gli impianti di esercizio** devono risultare collocati in **corrispondenza delle attività esercitate**; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all’interno di cortili o spazi analoghi o per attività di pubblico interesse, opportunamente documentate.

4. **Gli impianti a carattere pubblicitario generale** possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale.

5. **Il titolare dell'autorizzazione** (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è **responsabile** del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "statu quo ante".
6. **Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari a carattere generale inutilizzati per più di 180 giorni consecutivi.**
7. **In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.**
8. **Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustrate e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.**
9. **Non devono essere occupati i vani delle finestre** salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista o similari (vedi articolo 7) nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia.
10. Non è ammesso l'inserimento di **nuove vetrinette mobili** se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica.
11. **La luminosità** propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve **essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo**; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.
12. In un raggio **di metri 15 dagli impianti semaforici** è vietato, per le insegne a bandiera, l'inserimento di luci di colore rosso, giallo e verde.
13. In caso di installazioni previste in **aree inserite nei Parchi regionali**, queste dovranno adeguarsi agli specifici Piani d'area e loro regolamenti.
14. In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il PRG o il Piano Commerciale riconoscano di particolare vocazione commerciale (ad esempio centri commerciali naturali) e comunque aree ove vengano rispettate le vigenti norme, sono possibili "**progetti di via**" o "**progetti di area**", anche in variante alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati.
Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici competenti.
15. Per le insegne, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento; possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di progettazione che determini le dimensioni e le tipologie dei manufatti.
16. Per tutti gli elementi pubblicitari (insegne, targhe, corpi illuminanti, ecc.) delle "**botteghe storiche**" è possibile **derogare dalle norme del Piano** quando tali elementi, spesso di pregio per disegno ed esecuzione, rientrano in una logica di mantenimento filologico.
- Devono essere eliminati tutti gli impianti nel Centro Storico, in prossimità del Castello Eurialo, dell'Area Archeologica della Neapolis(in Viale Paolo Orsi, in Viale Giulio Cesare, Via Necropoli Grotticelle) Viale Tica, Viale Akradina, Piazza Nedò Nadi o Ganci, Via Rizzo, Panoramica sopra C. Balza Acradina e Latomia dei Cappuccini, Largo Puglia, Largo Campania, Via Von Platen, Viale Teocrito e quanti sono in violazione del Codice della Strada e dell'art. 110 Reg. Ed., quanti possano arrecare pregiudizio ai valori ambientali, storici, culturali ed alle aree vincolate.-**

ART. 13 - MODALITÀ DI INSTALLAZIONE SU SUOLO PUBBLICO

Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico quali impianti pubblicitari ecc. sulle isole di traffico ubicate nell'area delle intersezioni o situate nei vari bracci delle intersezioni , in quanto in tali zone sono installabili soltanto impianti di segnaletica stradale e di illuminazione pubblica (art.23 comma 1 del codice della strada D.Lgs.285/92).

ART. 14 - MODALITA' TECNICHE DI PRESENTAZIONE

- a) Prima di installare o modificare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare, al 5° Settore , domanda in duplice copia, di cui una in bollo, sui moduli forniti dall'ufficio. La domanda può essere anche cumulativa per tipologie analoghe purché riferito alla medesima località.
- b) Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, o della Regione Sicilia o altro Ente delegato, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detti Enti che dovrà essere allegato alla predetta domanda.
- c) Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà comprendere la seguente **documentazione tecnica**:
 - 1) **documentazione fotografica a colori** (formato minimo 10x15) in duplice copia della posizione richiesta. Per le collocazioni su edifici, le fotografie devono risultare tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
 - 2) **progetto in due copie che comprenda:**
 - **disegni particolareggiati** del mezzo pubblicitario, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;

ed inoltre

- 3) **per le collocazioni su edificio:** rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:100, della facciata interessata, o adeguata porzione di essa, corredata dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc.); per le insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
- 4) **per le collocazioni su sedime** (pubblico o privato): rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500, della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici ...;
- 5) **per i murales o trompe-l'oeil:** copia del parere preventivo rilasciato dal Settore Arredo e Immagine Urbana;
- 6) **nulla osta del proprietario** (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;
- d) per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore a metri quadrati 8,5 e collocati sui tetti o su pali propri con **struttura soggetta ad impatto eolico**, in caso di parere positivo per ottenere l'autorizzazione alla posa sarà necessario allegare progetto asseverato ai sensi della normativa vigente;
- e) per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario allegare fotocopia del certificato C.C.I.A.A. della ditta costruttrice dell'impianto dove è riportata l'abilitazione alla Legge 46/1990. Entro 30 giorni dall'avvenuta installazione il richiedente dovrà consegnare la prescritta "dichiarazione di conformità" dell'impianto. Trascorso il temine su indicato senza che sia stata presentata la dichiarazione di conformità si procederà alla revoca dell'autorizzazione.
- f) Entro 90 giorni dalla data dell'autorizzazione, per impianti di affissione, cartellonistica e indicatori di attività, il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, **idonea documentazione fotografica dell'impianto pubblicitario installato, nonché l'assicurazione e la fideiussione previste dall'art. 11 del P.G.I.P.**
In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.

ART. 15 – VIGILANZA

Gli Enti proprietari delle Strade e l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità , sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.

Gli stessi Enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato alla vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.

Decorso tale termine l'Ente proprietario , valutate le osservazioni avanzate , entro dieci giorni , dal soggetto , provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Limitatamente al disposto dell'art.23 , comma 3 , del Nuovo Codice della Strada D.Lgs .285 /92 la vigilanza può essere svolta ,nell'ambito delle rispettive competenze , anche da funzionari dei Ministri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

ART. 16 - NORME TRANSITORIE

1. Le norme contenute nel presente Piano integrano e sostituiscono quelle contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni del Comune di Siracusa.

ART. 17 - DEROGHE AL CODICE DELLA STRADA

Ai sensi dell'art. 23 comma 26 del decreto legislativo n° **285** del **30 aprile 1992** [**NUOVO CODICE DELLA STRADA**], e del D.P.R. n° 495/1992 art. 51 comma 4 [**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA**] , limitatamente alle strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e di tipo F (strade locali), sono concesse le seguenti deroghe alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale , che di volta in volta dovranno essere – per la loro piena applicazione – supportate dai pareri del competente Ufficio Tecnico del Traffico e del Comando dei Vigili Urbani :

TIPOLOGIA DELLA STRADA	DISTANZA PREVISTA DALL'ART. 51 DEL D.P.R. 495/1992	DEROGA
ART. 2 COMMA 2° LETTERA E) DEL D.LGS. 285/1992: TRADE URBANE DI QUARTIERE	a) 50 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni	a) 40 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni
ART. 2 COMMA 2° LETTERA F) DEL D.LGS. 285/1992 : STRADE LOCALI	b) 30 m prima dei degnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni	b) 20 m prima dei degnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni
ART. 2 COMMA 2° LETTERE E) ED F) : TRADE URBANE DI QUARTIERE E STRADE LOCALI	c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari , dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e delle intersezioni	c) 15 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari , dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e delle intersezioni

ART. 18 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

In fase di prima attuazione del P.G.I.P. , si attueranno le seguenti procedure :

1) – Innanzitutto si procederà a regolarizzare - ove possibile - gli impianti qui di seguito indicati :

A) Impianti esistenti e già autorizzati in forza dei regolamenti all'epoca vigenti, che dovranno essere adeguati - entro mesi dodici dalla data di entrata in vigore del presente Piano - alle nuove disposizioni in esso contenute, pena la loro rimozione e la revoca ipso iure della medesima autorizzazione amministrativa. Per il raggiungimento di tale finalità, qualora l'attuale sito dell'impianto non sia conforme alla localizzazione prevista dal P.G.I.P., sarà individuata – di concerto con l'Ufficio competente, la nuova localizzazione più vicina, tra quelle previste dal Piano.

B) Impianti installati abusivamente , per i quali entro il **31 maggio 2002** - ai sensi dell'art.65 comma 2 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni del Comune di Siracusa – è stata presentata **domanda di sanatoria**, ovvero abbiano presentato **autodenuncia** entro la data del **22/09/2004** - possono essere **regolarizzati** – entro mesi dodici dall'entrata in vigore del presente Piano, **adeguandosi a tutte le nuove disposizioni in esso contenute, pena la rimozione**. Per il raggiungimento di tale finalità, qualora l'attuale sito dell'impianto non sia conforme alla localizzazione prevista dal P.G.I.P., sarà individuata – di concerto con l'Ufficio competente, la nuova localizzazione più vicina, tra quelle previste dal Piano.

C) Per tutti i casi previsti dai punti **A) – B) – C)** si applicano rigorosamente le disposizioni contenute nel presente Piano nonché quelle previste dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni del comune di Siracusa , se compatibili.

Inoltre, le ditte rientranti nei casi previsti dal presente articolo [**lettere A e B**] sono tenute a versare preventivamente – qualora non vi abbiano già provveduto - gli importi relative ai canoni dell'imposta comunale sulla pubblicità per gli anni a partire dai quali risulta essere avvenuta la installazione degli stessi, con le procedure previste per legge.

2) – Conclusa la fase di cui al precedente punto 1) si procederà – mediante gara ad avviso pubblico – al rialzo – [giusti ALLEGATO C (schema tipo Capitolato di appalto) ed ALLEGATO D (schema tipo di bando di gara)] alla assegnazione in uso degli impianti pubblicitari affissivi di proprietà comunale ed alla concessione d'uso degli spazi pubblicitari rimasti disponibili per l'installazione di impianti pubblicitari. Sarà cura del Dirigente dell'Ufficio competente procedere all'adozione di tutti i consequenziali atti procedurali per l'espletamento ed aggiudicazione della gara.

Gli spazi pubblicitari di cui alle lettere A) e B) del punto 1 del presente articolo, che si renderanno vacanti dopo la effettuazione della gara ad evidenza pubblica, a seguito di rinuncia da parte dell'Azienda titolare ovvero a seguito di scadenza – senza richiesta di rinnovo – della validità dell'Autorizzazione Amministrativa, saranno successivamente assegnati con le medesime procedure di gara ad evidenza pubblica prima indicate.

3) - E' fatto divieto, su tutto il territorio di competenza del Comune di Siracusa, installare nuovi impianti pubblicitari in aree private. Per quanto riguarda gli impianti pubblicitari già installati in aree private, localizzati nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, alla scadenza della validità dell'autorizzazione non potranno essere nuovamente autorizzati.

4) - Ai fini della semplificazione delle procedure, atteso che in sede di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 09 gennaio 2007, la Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa ha espresso parere favorevole complessivo sul Piano Generale degli Impianti Pubblicitari - anche per la localizzazione dei singoli impianti pubblicitari sia installati che da installare – a piano approvato dal Consiglio Comunale, non debbono essere richiesti pareri al suddetto Ente. Il Comune, rilasciate le relative autorizzazioni ne da comunicazione alla Soprintendenza, la quale si riserva di fare i dovuti accertamenti.

5) – L'autorizzazione agli impianti oggetto di regolarizzazione è subordinata al pagamento di una somma determinata così come previsto dalla legge 47 del 1985 e succ. mod. ed integrazioni nella misura da Euro 256,00 a Euro 2066,00.-

6)– Gli impianti autorizzati e non sino alla data del novembre 2004 potranno essere regolarizzati per ulteriori cinque anni dalla data di adozione del Piano.

Gli importi iscritti a ruolo relativi ad imposta sulla pubblicità a carico di ogni singola ditta proprietaria dei suddetti impianti potranno essere pagati in via rateale secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla riscossione dei ruoli, che consente in base al Decreto Milleproroghe del 2008 la possibilità di rateizzare direttamente carichi iscritti a ruolo di natura di tributi locali alle pubbliche amministrazioni. Vene fatto carico alla ditta, prima del rilascio dell'autorizzazione , nel caso di debito tributario da imposta pubblicitaria, di rilasciare al Comune di Siracusa, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di eguale importo al debito iscritto.

Nel caso in cui non venisse rispettata anche una singola scadenza di pagamento le autorizzazioni dei mezzi pubblicitari verranno revocate d'ufficio.

Alla scadenza naturale dei cinque anni il Comune di Siracusa provvederà ad assegnare gli spazi mediante gara ad evidenza pubblica o verranno gestiti direttamente dal Comune stesso.

7) In corrispondenza delle fermate del servizio di trasporto pubblico deve essere prevista la struttura pensilina con relativa palina riportante gli orari dei bus. Le pensiline e le paline dovranno essere posizionate su tutte le fermate su indicazione dell'Amministrazione.

L'autorizzazione per l'utilizzo di tale mezzo pubblicitario non potrà essere frazionata e dovrà costituire oggetto di unico intervento per tutte le fermate sul territorio.

Le autorizzazioni in essere alla scadenza non potranno essere rinnovate.



COMUNE DI SIRACUSA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

“Allegato “A”

GUIDA DI ATTUAZIONE PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE, RESTAURO E/O RINNOVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL CENTRO STORICO

Definizione e classificazione degli impianti pubblicitari

Definizione

Per “impianti pubblicitari” o “installazioni pubblicitarie” o “mezzi pubblicitari” si intendono scritte, grafici e disegni o una composizione degli stessi su supporto dotato di rigidezza propria, collocati al fine di promuovere un’attività un nome, un prodotto o di inviare messaggi. Si dividono, in base alla modalità di accostamento agli edifici, in: Insegne frontali, Insegne a bandiera ed impianti pubblicitari vari.

A) Insegne frontali

Impianti pubblicitari collocati sul piano della facciata di un edificio o di una struttura muraria, in adiacenza o meno, in modo che lo spessore dell’impianto risulti perpendicolare allo stesso, mentre il piano formato dalle altre due dimensioni risulti parallelo. Possono interessare una sola porzione di facciata o essere disposti in posizione angolare su due lati dell’edificio.

B) Insegne a bandiera

Impianti pubblicitari collocati ortogonalmente al piano della facciata di un edificio o di una struttura muraria in modo che lo spessore dell’impianto risulti parallelo allo stesso, mentre il piano formato dalle due dimensioni risulti perpendicolare al prospetto.

C) Impianti pubblicitari vari

Impianti pubblicitari collocati in una posizione, rispetto agli edifici, che non rientri nei precedenti due casi: isolati e distaccati dai fabbricati, associati a strutture temporanee o elementi di arredo urbano.

Gli impianti pubblicitari possono, inoltre, essere definiti:

- **Insegne di esercizio** se installati nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa;
- **Impianti per pubblicità a carattere generale**, se i messaggi si riferiscono ad attività o prodotti non legati al particolare contesto in cui si trovano gli impianti o ad attività comunque distanti non meno di 50 metri dall’impianto pubblicitario;
- **Impianto ad andamento orizzontale** se la dimensione maggiore risulta parallela al piano della superficie stradale;
- **Impianto ad andamento misto** se la dimensione maggiore risulta inclinata rispetto al piano della superficie stradale.

Le modalità di illuminazione degli impianti pubblicitari possono essere le seguenti:

- Senza illuminazione
- **Illuminazione diretta** da sorgente luminosa esterna, come fari, ecc.
- **Illuminazione indiretta** da sorgente luminosa esterna, con effetto “in negativo”
- **Illuminazione schermata** da sorgente luminosa interna con interposizione di schermatura in materiale traslucido
- **Luminosità propria.** Messaggi pubblicitari formati da corpi illuminati, come filamenti al neon, eletrolampade, ecc.

INDICE DEGLI IMPIANTI

A) INSEGNE FRONTALI

1) *Vetrofanie, Vetrocromie e Petrografie*

2) *Interventi permanenti sulla facciata:* Scritte, grafici, dipinti, mosaici, bassorilievi, sculture, fregi ed incisioni

- Non illuminati
- A illuminazione diretta

3) *Targhe e pannelli*

- Non illuminati
- A illuminazione diretta o indiretta
- Con letture luminose

4) *Neon*

- Filamento neon
- Tubi neon paralleli

5) *Lettere singole*

- Non illuminati
- A illuminazione diretta

A illuminazione interna schermata

6) Cassonetti

Non illuminati

A illuminazione interna schermata

B) INSEGNE A BANDIERA

1) Insegne a scultura e stendardi rigidi

Non illuminati

A illuminazione diretta

2) Pannelli

Non illuminati

A illuminazione diretta o indiretta

Con letture luminose

3) Neon

Filamento neon

Tubi neon paralleli

4) Lettere singole

Non illuminati

A illuminazione diretta

A illuminazione interna schermata

C) IMPIANTI PUBBLICITARI VARI

1) Impianti isolati

Totem pedonali

Totem automobilistici, pastorali e paline

Segnali di servizi utili

2) Pubblicità su elementi di arredo urbano e su pavimentazione

Elementi Pubblici (Cestini, orologi, pensiline e paline tranviarie, transenne, sedute o panchine, fioriere, cassoni N.U. e campane raccolta rifiuti)

Elementi Privati (Tende, dehors, tettucci, recinzioni, porte e maniglie, serramenti di chiusura)

3) Stendardi, striscioni e luminarie temporanee

4) Impianti per affissioni

Pannelli monofacciali

Pannelli bifacciali e totem

Cassonetti ed impianti a messaggio multiplo variabile

CRITERI DI INSERIMENTO – CARATTERISTICHE E COMPATIBILITÀ CON L’AMBITO TERRITORIALE DELLE TIPOLOGIE DI INSEGNE

A)INSEGNE FRONTALI

A.1)*Vetrofanie, Vetrocromie e Petrografie*

Sono compatibili nel rispetto dei cromatismi degli edifici. Devono essere realizzate sul lato interno della superficie vetrata.

A.1.1)*Vetrofanie:*

Non è consentita più di una scritta e di logo oltre ad un eventuale disegno per vetrina. Devono essere realizzate su unica pellicola monocromatica, sul lato interno della vetrina e non può essere superiore ad 1/3 dell’intera superficie vetrata.

A.1.2)*Vetrocromie*

La superficie coperta non può essere superiore ad 1/3 dell’intera superficie vetrata.

A.1.3)*Vetrografie*

La superficie coperta non può essere superiore ad ½ dell’intera superficie vetrata.

A.2)*Interventi permanenti sulla facciata*

Scritte, grafici, dipinti, mosaici, bassorilievi, sculture, fregi ed incisioni

Devono essere realizzati nei piani murari in modo tale da non occludere le aperture di facciata e da avere sporgenza massima dal filo della facciata non superiore a cm.15.

Le scritte ed i grafici possono essere realizzati nei frontespizi ciechi, o poste immediatamente sopra alle aperture del piano terreno e nei piani murari tra le stesse, con superficie massima non superiore ad ½ di quella compresa tra le due aperture.

Possono essere non illuminati ovvero ad illuminazione diretta.

A.3)*Targhe e pannelli*

Lo spessore della targa o del pannello non deve superiore a cm. 4 se non illuminati o ad illuminazione diretta e la sporgenza dal filo della facciata non deve essere superiore a cm. 6. I pannelli possono essere collocati solo al piano terreno.

Le targhe devono avere dimensioni non superiori a cm. 50 x 30 cm. e non devono essere illuminate.

A.4)*Neon*

Sono ammissibili solo gli impianti pubblicitari con filamenti neon singolo prestando particolare attenzione al rispetto dei caratteri formali architettonici presenti.

A.5) *Lettere singole*

Tali impianti non devono avere una sporgenza dal filo della facciata superiore a cm.6. Tale limite dimensionale viene elevato ad 8 cm. per lettere ad illuminazione indiretta.

Sono compatibili gli impianti a lettere singole non illuminate o ad illuminazione indiretta collocati al piano terreno nelle aperture o nei piani murari immediatamente sopra alle forature con larghezza massima pari a quella delle forature stessa. Per attività di interesse pubblico (biblioteche, musei, banche, teatri, ecc.) possono essere collocati impianti anche ai piani superiori a condizione che non occultino elementi architettonici caratterizzanti per l'edificio.

A.6) *Cassonetti*

Sono collocabili solo al piano terreno e la loro sporgenza dal filo di facciata non deve essere in ogni caso superiore a cm.15. Sono compatibili se non illuminati ed inseriti nelle aperture del piano terreno.

B) INSEGNE A BANDIERA

B.1) *Insegne a scultura e stendardi rigidi*

Le insegne a scultura e stendardi rigidi, non illuminati, e quelli ad illuminazione diretta, sono compatibili ma devono essere contenute in una sagoma di cm. 50 X 70 o cm. 70 X 50, tranne quelle indicanti servizi di pubblica utilità.

B.2) *Pannelli*

Sono compatibili solo gli impianti non illuminati e ad illuminazione diretta mediante fari esterni.

B.3) *Neon*

Sono compatibili solo le insegne al filamento neon singolo contenuti in una sagoma massima di cm. 50 X 70 o 70 X 50, da realizzarsi con materiali e tecniche particolarmente accurati.

B.4) *Lettere singole*

Sono compatibili solo gli impianti a lettere singole non illuminanti e ad illuminazione diretta mediante fari esterni.

B.5) *Cassonetti*

Non sono compatibili

C.) IMPIANTI PUBBLICITARI VARI

C.1) *Impianti isolati*

C.1.1) I totem pedonali non possono essere illuminati e devono essere alti fino a 2 metri e larghi fino a 1.5 metri, in uno spazio pubblico o privato con servitù di passaggio devono essere

temporanei e collocati in modo da lasciare, intorno alla proiezione del totem sul suolo, uno spazio libero di 1.5 metri.

C.1.2) I totem automobilistici, i pastorali e le paline non sono compatibili all'interno del centro storico.

C.1.3) I segnali che indicano servizi utili devono trovarsi in prossimità del servizio segnalato con caratteristiche (colori, simboli, dimensioni, etc..) conformi alle norme del Codice della strada.

C.2) Pubblicità su arredo urbano

La pubblicità su arredo urbano e su pavimentazione è ritenuta compatibile.

La pubblicità **su elementi di arredo pubblici** può essere collocata esclusivamente su spazi appositamente progettati per questo scopo.

La pubblicità **su elementi di arredo privato** non può avere superficie superiore a 0.5 mq. Se realizzata su serramenti di chiusura e recinzione o, come parte integrante di maniglie, telai di porte e finestre. I messaggi pubblicitari su tende ed ombrelloni non devono avere superficie superiore a 1 mq. per elemento.

C.3) Standardi, striscioni e luminarie temporanee

Nel centro storico sono ammessi standardi e luminarie solo per pubblicità a carattere generale relativa a manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico. Gli standardi devono essere contenuti in una sagoma di cm. 50 X 70 o di cm. 70 X 50.

D) INTERVENTI SU APERTURE E VETRINE

Gli interventi devono ripristinare le aperture e le eventuali vetrine negli spazi architettonici originari; gli infissi esterni dovranno essere realizzati in ferro verniciato a smalto o legno naturale secondo coloriture definite dall'Amministrazione Comunale.

Le vetrine, come parte integrante dell'arredo urbano, non devono sporgere dal filo della parete esterna e occupate in tutto o in parte la superficie muraria esterna, ma essere contenute all'interno del vano con cui ogni bottega è individuata.

La superficie muraria esterna dei prospetti sui quali insistono le suddette aperture deve essere interessata da eventuali interventi di ripristino delle condizioni originarie nel rispetto dell'art.20 del P.P.O. possono essere oggetto di contributo anche gli interventi sui predetti prospetti.



COMUNE DI SIRACUSA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

**DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E
PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

“Allegato “B”

**REGOLAMENTO
DEL COMUNE DI SIRACUSA
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**TITOLO I
OGGETTO, FINALITÀ E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO**

ART. 1

L'OGGETTO E LA FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento vengono istituiti nel Comune di Siracusa l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni previsti dal Capo I del

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Il regolamento viene adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 28.03.2002 ,ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed entra in vigore il 1° gennaio 2002.

2. L'imposta comunale sulla pubblicità, disciplinata dagli articoli da 1 a 17 e da 23 a 24 del capo I del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sostituisce il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, istituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 131/4 del 21 Agosto 1999 , che viene disapplicato nel comune di Siracusa a partire dal 1° gennaio 2002, data in cui comincia ad applicarsi l'imposta comunale sulla pubblicità.

ART. 2

IL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni che riguardano:
 - a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di autorizzazione;
 - b) la classificazione in categorie di importanza del territorio comunale;
 - c) l'indicazione dei criteri per la determinazione delle tariffe da applicare per l'effettuazione della pubblicità nel territorio comunale. Le tariffe sono diversificate in relazione:
 - alla categoria di importanza degli ambiti territoriali;
 - alla misurazione, espressa in metri quadrati, del mezzo pubblicitario;
 - alla durata della pubblicità;
 - d) le modalità ed i termini per il pagamento dell'imposta e del diritto;
 - e) le agevolazioni e le esenzioni;
 - f) le sanzioni amministrative pecuniarie tributarie;
 - g) le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie applicabili;
 - h) la disciplina che regola il passaggio dal canone all'imposta comunale sulla pubblicità, e quindi il rinnovo delle autorizzazioni o delle autorizzazioni in sanatoria per l'installazione di mezzi pubblicitari.

ART. 3

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL REGOLAMENTO

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere:
 - a)per “**installazione**” ed “**installare**” l’operazione materiale di collocamento o posizionamento dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale, effettuata su area pubblica o privata;

- b)per “**“autorizzazione”** il provvedimento amministrativo rilasciato dall’organo competente del comune, con il quale si consente l’effettuazione della pubblicità, l’installazione dei mezzi pubblicitari, si disciplinano le modalità dell’installazione, i diritti e gli obblighi del soggetto autorizzato e si determina l’imposta o il diritto da versare al comune;
- c)per “**“installazione abusiva”** l’installazione effettuata senza aver preventivamente richiesto l’autorizzazione amministrativa, oppure l’installazione effettuata dopo aver richiesto l’autorizzazione ma prima di aver ottenuto il relativo provvedimento;
- d)per “**“installazione difforme dall’atto di autorizzazione”** l’installazione effettuata in modo diverso da quanto stabilito nell’atto di autorizzazione;
- e)per “**“mezzi pubblicitari”** quei mezzi che sono individuati nell’art. 35 del presente regolamento;
- f)per “**“soggetto autorizzato”** il titolare dell’autorizzazione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto dal comune il provvedimento per effettuare legittimamente la pubblicità;
- g)per “**“imposta o diritto”** l’importo che il soggetto autorizzato deve pagare per effettuare la pubblicità. L’imposta o il diritto è il risultato della moltiplicazione della tariffa prevista per la particolare tipologia di pubblicità, e per i metri quadrati indicati nell’atto di autorizzazione. Per la pubblicità abusiva, e per quella ad essa equiparata, la somma dovuta si determina con le stesse modalità.
- h)per **D. Lgs 15/11/1993 n. 507**, il Capo I di tale provvedimento con il quale è stata disciplinata l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;
- i)per “**D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285**”, e successive modificazioni, il decreto legislativo recante il nuovo codice della strada;
- j)per “**D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495**”, e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica che reca il regolamento di esecuzione ed attuazione al nuovo codice della strada;
- k)per “**D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490**”, il decreto legislativo recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
- l)per **D. Lgs. 18/8/2000, n.267**, il “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (TUEL);
- m) per **Legge 27/07/2000, n. 212**, le “ Disposizioni in materia di statuto e diritti del contribuente”.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE
DELLA PUBBLICITA'. LIMITAZIONE E DIVIETI

CAPO I
AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA
PUBBLICITA' E PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI
PUBBLICITARI

ART. 4
L'AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

1. L'effettuazione della pubblicità prevista negli artt. 12, 13, 14 e 15 del D. Lgs. 507 del 1993 dev'essere autorizzata dall'ufficio competente del Comune di Siracusa e può essere effettuata solo dopo il rilascio del relativo provvedimento.

ART.5
L'AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari elencati nell' art. 36 possono essere legittimamente effettuate solo dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente, secondo le norme stabilite nel presente regolamento. Nell'effettuazione delle installazioni devono essere inoltre osservate le disposizioni stabilite dalle leggi, dai regolamenti vigenti, **dal P.G.I.P.**, e dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
2. Il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili, è di

competenza del Comune di Siracusa ed è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23, comma 4 del D.Lgs. n 285 del 1992 e dall'art. 53 del D.P.R. n. 495 del 1992.

3. Il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, in base all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n 285, è di competenza del Comune di Siracusa, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se questa è statale, regionale o provinciale.
4. Il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari per i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 (diecimila) abitanti, in base all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n 285, è di competenza del Comune di Siracusa, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada.
5. Quando i mezzi pubblicitari sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è anche subordinata al preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
- 6. La pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario è soggetta a dichiarazione di esposizione di mezzi pubblicitari su modello fornito dal Comune di Siracusa, all'atto dell'esposizione pubblicitaria, da presentare all'Ufficio Tributi, almeno dieci giorni prima dell'inizio della campagna pubblicitaria, con l'indicazione delle vie e degli eventuali esercizi pubblici e locali pubblici ed aperti al pubblico e della località in cui dovrà essere effettuata la distribuzione, il numero delle persone, i giorni e due copie del materiale pubblicitario, nonché la quantità di materiale pubblicitario che verrà distribuito.**
- 7. Ai fini di semplificazione amministrativa per la installazione delle insegne d'esercizio poste sul prospetto dell'edificio della sede dell'attività si ha il solo obbligo della dichiarazione di inizio pubblicità, prevista dall'art. 8 di cui al decreto legislativo n° 507/1993, escluse le insegne da installare in zona con vincoli ambientali, storici, paesaggistici ed archeologici. Alla dichiarazione d'inizio attività si devono allegare:**
 - ◆ **Bozzetto dell'insegna da installare con le dimensioni in centimetri;**
 - ◆ **Schema d'impianto elettrico con dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza della legge 46/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto dalla ditta installatrice dell'impianto;**
 - ◆ **Dichiarazione della ditta installatrice di rispondenza del pannello e del relativo montaggio alle norme sulla sicurezza statica.**
- 8. Nei luoghi aperti al pubblico, quali per esempio fiere, cinema, centri commerciali, etc, l'installazione delle insegne d'esercizio deve essere dichiarata**

come previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 507/1993, allegando i documenti previsti dal precedente comma 7.

9. Le suddette procedure si applicano anche per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

10. Per quanto non previsto dai commi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 del presente articolo, si applicano le norme indicate dagli articoli 23 e 26 del Decreto Legislativo n°285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6

L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' IN MODO DIFFORME DALL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE

1. La pubblicità è difforme dall'atto di autorizzazione quando viene effettuata in maniera diversa da quanto in esso prescritto.
2. Alla pubblicità di cui al comma 1 è equiparata quella che continua ad essere effettuata anche dopo la revoca dell'atto di autorizzazione, o la rinuncia all'autorizzazione stessa.
3. Ai fini della determinazione delle somme dovute, commisurate all'imposta ed all'applicazione delle sanzioni amministrative, tributarie ed accessorie, la pubblicità è equiparata a quella abusiva per la parte che non è stata oggetto dell'atto di autorizzazione o che è stata realizzata in maniera diversa da quanto prescritto nell'atto stesso.

ART. 7

LA PUBBLICITÀ ABUSIVA

1. E' abusiva la pubblicità effettuata senza il rilascio dell'autorizzazione, oppure quella che si protrae oltre il tempo stabilito nel provvedimento amministrativo, senza che il titolare abbia ottenuto il rinnovo o la modifica dell'autorizzazione stessa, **o in diffidenza a quanto previsto dall'articolo 18 punto 2 del P.G.I.P.**
2. Ai fini della determinazione delle somme dovute, della irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 23 e 24 del d. lgs. n. 507 del 1993 si seguono le disposizioni del capo IV e V del presente regolamento.

CAPO II
DIVIETI E LIMITAZIONI ALL' EFFETTUAZIONE
ED ALL' INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 8

I DIVIETI DI INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. Per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 1992, secondo le norme di attuazione contenute nel paragrafo 3, capo I, Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Non può essere rilasciata l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nell'ambito ed in prossimità dei beni ambientali indicati nell'art. 138 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, se non con la previa autorizzazione di cui al successivo art. 157 dello stesso decreto legislativo.
3. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari, lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità dei beni ambientali indicati nell'art. 138 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, se non con la previa autorizzazione di cui al successivo art. 157 dello stesso decreto legislativo.
4. Non può essere rilasciata l'autorizzazione alla collocazione o all'affissione di manifesti, cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico indicati negli articoli da 1 a 4 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, o in prossimità di essi se non con la previa autorizzazione di cui al successivo art. 50 dello stesso decreto legislativo. Gli stessi limiti sussistono per la collocazione o l'affissione di manifesti, cartelli o altri mezzi pubblicitari sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese. Su detti edifici e sugli spazi adiacenti può essere autorizzata l'installazione di targhe ed altri mezzi di indicazione solo se realizzati con materiale ed in stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
5. Per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico è vietato collocare

- cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con la previa autorizzazione di cui all'art. 50 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.
6. Nelle località di cui al comma 1 e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al comma 2, l'autorizzazione all'installazione dei segnali di indicazione, turistici e di informazione di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del D.P.R. n. 495 del 1992, può essere rilasciata solo se l'installazione avviene attraverso modalità che non siano in contrasto con l'ambiente in cui devono essere inseriti.
 7. All'interno del centro storico del comune di Siracusa non è autorizzata l'installazione di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino avere caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano o siano comunque in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano la zona e gli edifici in essa compresi. Non è comunque autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari luminosi, essendo possibile autorizzare solamente mezzi pubblicitari illuminati da fonte di luce esterna agli stessi. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si fa riferimento alle delimitazioni del centro storico previste dal piano regolatore generale, **nonché dall'allegato "A" al presente P.G.I.P.**
 8. L'installazione all'interno del centro abitato di insegne, pannelli luminosi od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, può essere autorizzata solo se si rispettano le condizioni, le limitazioni ed i divieti stabiliti del presente regolamento **e dal P.G.I.P.**
 9. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, devono essere collocati ad altezza non minore a metri 2,5 dal piano di accesso agli edifici e dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade. La presente norma entra in vigore a far data dall'anno d'imposta 2003.
 10. Lungo le vie e le grosse arterie commerciali può essere autorizzata l'installazione di soli mezzi pubblicitari luminosi o illuminati.
 11. La valutazione dell'incidenza del mezzo pubblicitario sull'arredo urbano o sull'ambiente è effettuata dalla commissione edilizia comunale.
 12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si devono osservare oltre alle disposizioni del presente regolamento, anche le prescrizioni contenute in leggi e regolamenti che riguardano direttamente o indirettamente la materia in questione.

ARTICOLO 9

LIMITAZIONI E DIVIETI PER PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITÀ

1. Ai sensi dell'art. 3, 2° comma del D. Lgs n. 507/93, oltre alle prescrizioni, limiti e divieti indicati nel piano generale degli impianti, si applicano le ulteriori limitazioni e divieti alle seguenti forme di svolgimento della pubblicità:

 - a) pubblicità fonica: non è consentito effettuare pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori se non per diffusione di messaggi di pubblico interesse, disposti dal Sindaco o dalle autorità di pubblica sicurezza. Il divieto non si applica per la propaganda elettorale per il tempo della campagna elettorale (art. 59 D.P.R. 495/1992).
 - b) Pubblicità su veicoli: sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui il veicolo appartiene (art.57 2° comma D.P.R. 495/92). È vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli (art. 57, 7° comma D.P.R. 495/92). La pubblicità luminosa - di cui all'art. 23 comma 2 del nuovo Codice della strada - purché non intermittente né realizzata mediante messaggi variabili è ammessa unicamente sui taxi circolanti entro i centri abitati (art. 57 comma 1°, D.P.R. 495/92).
 - c) Pubblicità ordinaria: non è consentita l'effettuazione della pubblicità sulle aree pubbliche già utilizzate a verde attrezzato ed a meno di metri tre di distanza dall'esterno del bordo, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica. Il divieto riguarda anche le aree per le quali sia prevista l'imminente realizzazione di opere di sistemazione a verde già appaltate. In deroga alle precedenti disposizioni possono essere conclusi e stipulati accordi e contratti su proposta di terzi per la sistemazione e conservazione gratuita di aree a verde pubblico con la facoltà di reclamizzare le relative sponsorizzazioni.
 - d) Pubblicità con striscioni, gonfaloni o altri mezzi pubblicitari similari; il periodo di esposizione non può essere superiore a quello prescritto dall'art. 51, comma 1° del D.P.R. 495/92; e altresì vietato il posizionamento perpendicolare sulle vie e piazze del centro storico. Tale tipo di pubblicità può essere autorizzata come

previsto dall'art. 51 comma 10 del D.P.R. 495/92 e la relativa installazione deve effettuarsi su posizioni prefissate e previamente autorizzate (con esclusione di alberi e pali ENEL).

- e) Pubblicità mediante distribuzione di manifesti o altro materiale pubblicitario: è vietata la pubblicità mediante il lancio di manifestini.

ART. 10

LE CONDIZIONI E LE LIMITAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni stabilite delle norme di cui al D. Lgs. n. 285 del 1992, al D.P.R. n. 495 del 1992 ed al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.
2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:
 - a) si osservano le disposizioni del presente regolamento per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
 - b) l'installazione di mezzi pubblicitari è autorizzata con le modalità stabilite dal presente regolamento **e dal P.G.I.P.**. Il Comune può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, in osservanza alle disposizioni **previste dall'art. 17 del P.G.I.P.**;
 - c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di **18 (diciotto)** metri quadrati; quella delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli non deve invece superare la superficie di 12 (dodici) metri quadrati; le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.

TITOLO III

**PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

CAPO I

**ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE**

ART. 11

L'AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

La pubblicità realizzata sul territorio comunale è soggetta ad autorizzazione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonché da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti **e di quanto previsto dall'articolo 18 punto 2 del P.G.I.P.**

ART.12

**IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE.
LE NORME APPLICABILI**

1. Il provvedimento di autorizzazione – **fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 18 punto 2 del P.G.I.P.**, che rende legittima l'effettuazione della pubblicità, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1 deve comunque precedere l'effettuazione della pubblicità sul territorio pubblico o sulle aree private del comune di Siracusa.
3. Il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari nel centro abitato è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente

proprietario delle strada se la strada è statale, regionale provinciale, in conformità all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992.

4. Il procedimento di cui al comma 1, è regolato dai principi generali previsti in materia dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con d.P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, nonché con le disposizioni previste dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 quando l'installazione viene richiesta in luoghi di interesse storico e artistico o nell'ambito ed in prossimità di beni ambientali.

ART.13

LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1.Chiunque intende effettuare la pubblicità nel territorio di Siracusa su aree pubbliche o anche su aree private, deve presentare al competente ufficio del comune un'apposita domanda, in originale ed in copia, redatta su stampato conforme al modello predisposto dal comune stesso.

2. La domanda di autorizzazione è presentata direttamente o per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio comunale competente.

3. La domanda di autorizzazione, il cui originale deve essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- se si tratta di una persona fisica: le generalità del soggetto che richiede l'installazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e/o la partita IVA, il recapito telefonico ed il numero di fax;
- se si tratta di un soggetto diverso da una persona fisica: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico ed il numero di fax;
- l'indicazione del tipo di pubblicità che si intende effettuare;
- l'indicazione dell'area pubblica o privata dove si intende effettuare l'installazione del mezzo pubblicitario;
- le caratteristiche del mezzo pubblicitario;
- le misure del mezzo pubblicitario;
- le modalità di impiego del mezzo pubblicitario;
- la durata della pubblicità;
- l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento e **nel P.G.I.P.**
- l'impegno del richiedente a versare **la cauzione d'importo pari al costo della pubblicità annuale dovuta per ogni singolo impianto, rapportata al periodo di**

definizione del procedimento - previsto dall'art. 19 - ovvero a 90 giorni cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per l'installazione del mezzo pubblicitario;

4.Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegati:

- a) un'auto-attestazione, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente dichiara che il mezzo pubblicitario che intende installare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della circolazione di veicoli e persone, e della salute umana, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria, con l'indicazione della posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
 - d) il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la strada non è comunale;
 - e) copia del certificato di iscrizione camerale ed ufficio IVA
 - f) Parere della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, se necessario.
- g) Parere del Settore Edilizia Privata e Pianificazione, che è vincolante e obbligatorio, ai fini del rilascio della autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari.Tale parere viene richiesto inoltre dal Responsabile del procedimento.**

5. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari da posizionare anche in categorie diverse del territorio comunale, può essere presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi le stesse caratteristiche, lo stesso bozzetto o fotografia, è allegata una sola copia di questi ultimi.

6.La copia della domanda, in carta semplice, è restituita al richiedente, direttamente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione:

- a) della data della presentazione presso il competente ufficio comunale;
- b) del numero di ricevimento al protocollo dell'ufficio comunale competente;
- c) del nominativo del funzionario responsabile del procedimento, dell'ubicazione del suo ufficio, dei numeri telefonici e di fax;
- d) del termine massimo entro il quale il procedimento dovrà essere concluso.

7.Il funzionario responsabile provvederà a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento nei termini e con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, **indicando l'importo esatto della cauzione prevista dal medesimo articolo 13 al comma 3 asterisco 10°.**

Le suddette procedure non si applicano per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART.14
IL TERMINE PER LA DEFINIZIONE
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda al competente ufficio comunale.
2. Se la richiesta è stata spedita con lettera raccomandata, il termine di avvio del procedimento è quello della data di ricevimento della domanda, che risulta dal relativo avviso.
3. Se mancano i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, il funzionario responsabile, entro il termine stabilito nel comma 1, decorrente dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo tutte le motivazioni che impediscono l'accoglimento della richiesta. Uguale comunicazione deve essere data nel caso in cui la domanda è improcedibile, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del presente regolamento.

Le suddette procedure non si applicano per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART. 15
L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

1. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta attraverso l'esame della domanda di installazione dei mezzi pubblicitari, la valutazione di tutti gli elementi sui quali si fonda ed il controllo della documentazione allegata.
2. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui accerta che la domanda è completa e regolare, provvede ad inoltrarla agli uffici comunali competenti per acquisire direttamente i pareri tecnici che sono prescritti da norme o regolamenti o che sono comunque opportuni. Detti pareri dovranno essere acquisiti agli atti entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

3. Se la domanda di cui al comma 1, risulta invece incompleta, il responsabile del procedimento, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione o la regolarizzazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla ricevimento della richiesta e che in caso contrario l'istanza verrà archiviata.
4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, indicato nell'art. 14 comma 1 del presente regolamento, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Le suddette procedure non si applicano per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART. 16

LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento emette il provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento deve essere motivato.
2. Nel caso in cui dalla fase istruttoria risulti che l'installazione richiesta determina situazioni di contrasto con la tutela dell'ambiente o con gli interessi generali della collettività, o comunque che non ci sono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, il funzionario responsabile del procedimento emette un provvedimento con cui nega l'autorizzazione, esponendo le motivazioni che impediscono l'accoglimento della richiesta.
3. Della conclusione del procedimento è data comunicazione al richiedente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche via fax, entro sette giorni dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli importi di cui al comma 1 del successivo articolo che dovranno essere versati prima del ritiro dell'autorizzazione
4. **Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al punto precedente, l'autorizzazione dovrà essere ritirata, pena la revoca della stessa.**

Le suddette procedure non si applicano per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART.17

IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Responsabile del procedimento, previa presentazione da parte del richiedente :

- **Ricevuta di versamento delle spese di sopralluogo e di quelle relative alla corrispondenza con il richiedente, quantizzate in complessive €. 30,00 (trenta) delle spese di sopralluogo;**
- **Polizza assicurativa per la responsabilità civile, nonché polizza di fideiussione, di cui all'art. 11 del P.G.I.P.**
- **dichiarazione di inizio pubblicità e ricevuta di avvenuto versamento della relativa l'imposta.**
- **Ricevuta di versamento del deposito cauzionale - per ciascun impianto da installare di importo pari al costo della pubblicità annuale dovuta per ogni singolo impianto, rapportata al periodo di definizione del procedimento, previsto dall'art. 19, ovvero a 90 (novanta) giorni**

La cauzione prevista dall'art. 13 commi 3 e 7, non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di effettiva installazione dell'impianto, previo accertamento d'Ufficio.

Qualora l'Azienda non provveda alla installazione dell'impianto autorizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione, la cauzione sarà interamente incamerata.

Conseguentemente - verificandosi quanto previsto dall'art. 22 comma 3 lettera b) del presente regolamento, l'Autorizzazione Amministrativa all'installazione dell'impianto sarà revocata, nel rispetto delle procedure di legge.

Le suddette procedure non si applicano per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART.18

IL CONTENUTO DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:

- ◆ i dati identificativi del soggetto al quale viene rilasciata l'autorizzazione;
- ◆ le caratteristiche del mezzo pubblicitario;
- ◆ Il tipo di pubblicità da effettuare
- ◆ la misura del mezzo pubblicitario;
- ◆ la durata dell'installazione;
- ◆ le modalità con cui vengono utilizzati i mezzi pubblicitari;
- ◆ le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
- ◆ le eventuali limitazioni e divieti da osservare nell'installazione;
- ◆ gli adempimenti e gli obblighi che il titolare dell'autorizzazione deve rispettare;
- ◆ la prescrizione che il mancato pagamento dell'imposta comporta la revoca dell'autorizzazione;
- ◆ l'ammontare della cauzione, se dovuta;
- ◆ la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'autorizzazione;
- ◆ la data di scadenza dell'autorizzazione.

ART.19

GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento amministrativo che riguardano le modalità di installazione e di utilizzo dei mezzi pubblicitari.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha inoltre l'obbligo di:

- ◆ verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle loro strutture di sostegno, al fine anche di prevenire qualsiasi forma di alterazione del loro aspetto estetico che possa avere un'influenza negativa sull'arredo urbano o sull'ambiente;
- ◆ eseguire tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei mezzi utilizzati;
- ◆ adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- ◆ provvedere alla rimozione del mezzo pubblicitario in caso di scadenza o revoca dell'autorizzazione, o quando vengono meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o per motivata richiesta da parte del Comune;
- ◆ applicare su ogni mezzo pubblicitario autorizzato, a proprie spese e cura una targhetta metallica facilmente leggibile ed accessibile, con l'indicazione, fatta attraverso caratteri incisi, del titolare dell'autorizzazione, degli estremi del provvedimento autorizzatorio e di quanto altro previsto dall'art. 55 del D.P.R. n. 495 del 1992;
- ◆ sostenere le spese relative alla messa in opera, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al ripristino delle pareti ed alla loro tinteggiatura, agli spostamenti ed alle rimozioni, al risarcimento dei danni arrecati alle persone ed alle cose direttamente o indirettamente provocati dai mezzi pubblicitari, nonché al ristoro del pregiudizio derivato a terzi dall'oggetto della pubblicità;

Comma così integrato dall'articolo 11 del P.G.I.P.Art. che tratta l'assicurazione e la fideiussione, ovvero “ Unitamente alla documentazione di autorizzazione sia per nuovi impianti, che per gli impianti già esistenti, dovrà essere presentata assicurazione per la responsabilità civile per danni a terzi e/o a beni comunali per un massimale di rischio pari ad almeno €. 1.000.000,00 (un milione di euro), suscettibile di incremento, da definirsi in relazione al numero complessivo di impianti che la singola ditta installatrice andrà a posizionare. Tale assicurazione coprirà i rischi derivanti da danni causati dall'impianto pubblicitario per rovina parziale o totale o per difetti dell'impianto stesso a causa dei quali possa derivare danno a terzi. In aggiunta alla predetta assicurazione dovrà essere presentata dalla ditta che richiede l'installazione, o la conferma a mantenere il singolo impianto pubblicitario, polizza fideiussoria in favore del Comune con la clausola della rinuncia alla preventiva escusione dell'assicurato e la sua operatività entro quindici giorni dalla richiesta del Comune. Il valore della polizza dovrà essere commisurato al numero e tipologia di impianto al fine di coprire le eventuali spese di rimozione dell'impianto stesso a cura del Comune ove ragioni di sicurezza pubblica, pubblica necessità o scadenza della concessione impongano la rimozione dell'impianto stesso ovviamente nel caso in cui la ditta non provveda entro 15 giorni dalla richiesta del Comune. L'incameramento della polizza comunque sarà incassata a titolo di penale e salvo maggiori danni subiti ”.

- ◆ provvedere alla rimozione degli striscioni e degli stendardi e dei segni orizzontali reclamistici installati sul piano stradale entro le 24 (ventiquattro) ore successive dalla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il grado di aderenza delle superfici stradali;
- ◆ [predisporre gli interventi necessari per assicurare la sicurezza del mezzo pubblicitario] **Comma sostituito dai commi 1 e 4 dell'art. 12 del P.G.I.P. che così recitano : 1. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati - che ne danno annuale comunicazione al Settore V° del Comune di Siracusa - e dagli**

stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se non verrà prodotta nuova dichiarazione.

- 4. Il titolare dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "statu quo ante".**
 - ♦ ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nell'autorizzazione;
- 3. Il titolare dell'autorizzazione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'installazione dei mezzi pubblicitari ed esibirli quando gliene viene fatta richiesta da parte del personale incaricato dal Comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di detti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale che, dietro corresponsione delle spese occorrenti, rilascerà un duplicato.**
- 4. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è rilasciata a titolo personale, pertanto il titolare non può in alcun modo cederla, tranne che nel caso di trasferimento della titolarità di un'attività commerciale e solo se non intervengono modifiche nell'installazione o nei mezzi pubblicitari che legittimano il rilascio di un nuovo provvedimento.**
- 5. Se si verificano le ipotesi in cui è consentita la cessione dell'autorizzazione il titolare della stessa deve darne immediatamente comunicazione al competente ufficio del comune, che provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di autorizzazione.**

Le suddette procedure non si applicano per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART.20

GLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE

1. Gli impianti pubblicitari di proprietà del comune che sono dati in affitto devono avere impresso un numero progressivo cui corrisponde una scheda, tenuta dal competente ufficio del comune, nella quale sono riportati i dati identificativi del soggetto cui sono stati dati in affitto, gli estremi del contratto, la decorrenza e la scadenza del contratto stesso, le caratteristiche del mezzo pubblicitario e la sua ubicazione.
2. Gli impianti pubblicitari di cui al comma 1 possono essere destinati dai terzi affittuari all'affissione sia di pubblicità commerciale e sia di manifesti recanti annunci mortuari.

ART.21

IL TERMINE DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari scade automaticamente **al termine dei cinque anni dalla data di notifica dell'** atto di autorizzazione, senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficio comunale competente.

Le suddette procedure non si applicano per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART.22

LA MODIFICA, LA RINUNCIA E LA REVOCA DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sempre modificabile o revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono impossibile l'inizio o la continuazione dell'installazione dei mezzi pubblicitari.
2. La modifica dell'atto di autorizzazione comporta il rimborso della parte di imposta che risulta dalla differenza tra l'imposta pagata e quella rideterminata in base ai nuovi elementi di calcolo.
3. La revoca dell'autorizzazione è disposta anche quando si verifica:
 - a) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione;
 - b) il mancato pagamento dell'imposta o di una rata alla scadenza prevista, se il ritardo è superiore a trenta giorni.

4. In caso di revoca parziale dell'atto di autorizzazione l'imposta viene ridotta in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'installazione.
5. Il titolare può sempre rinunciare all'autorizzazione mediante comunicazione al competente ufficio del comune. In caso di revoca parziale o di modifica dell'atto di autorizzazione, la comunicazione di rinuncia deve essere effettuata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di revoca.
6. Se al momento della comunicazione di cui al comma 5, l'installazione non è ancora stata realizzata, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione dell'imposta e **della fideiussione prestata**. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di autorizzazione. Se l'installazione è stata invece effettuata, ferme restando le condizioni stabilite dall'art. 17, comma 3, del presente regolamento per la restituzione del deposito cauzionale, la rinuncia all'autorizzazione all'installazione comporta il rimborso dell'imposta nella misura corrispondente al periodo di mancata utilizzazione dell'installazione.
7. In caso di revoca, anche parziale, il comune restituisce al titolare della concessione l'imposta che risulta pagata per il periodo in cui l'installazione non è stata effettuata.

Le suddette procedure non si applicano per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART.23

LE CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte dell'ufficio competente, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
 - a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della autorizzazione, o estinzione della persona giuridica sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo art. 25, comma 2, del presente regolamento.
 - b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione dell'installazione già autorizzata entro 30 giorni dalla sentenza.

c) **Così integrato – corrispondente al comma 5 dell’art. 12 del P.G.I.P.** “ Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari a carattere generale inutilizzati per più di 180 giorni consecutivi. In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi” .

Le suddette procedure non si applicano per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART.24

IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. L’interessato può chiedere il rinnovo dell’autorizzazione.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata al competente ufficio del comune, con le stesse modalità previste dall’art. 13 del presente regolamento, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere altresì riportati gli estremi della precedente autorizzazione di cui si chiede il rinnovo **allegando il bozzetto dell’impianto stesso.**

Le suddette procedure non si applicano per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART.25

IL SUBINGRESSO NELL’AUTORIZZAZIONE

1. Se il titolare dell’autorizzazione intende trasferire ad altri la gestione o la proprietà del mezzo pubblicitario per l’installazione del quale è stata rilasciata l’autorizzazione, deve darne comunicazione al comune, che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l’intestazione dell’autorizzazione.
2. In caso di morte del titolare dell’autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento dell’autorizzazione stessa, ma, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l’intestazione dell’atto di autorizzazione.

Le suddette procedure non si applicano per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART.26
GLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

1. I provvedimenti di autorizzazione dei mezzi pubblicitari sono annotati in un apposito registro, in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare dell'autorizzazione.
2. Il registro di cui al comma 1, deve essere continuamente aggiornato, in modo che l'ufficio competente del comune di Siracusa possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'installazione o al titolare dell'autorizzazione.

Le suddette procedure non si applicano per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART.27
LE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'AUTORIZZAZIONE
ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

- 1.Nel caso siano state presentate più domande di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nello stesso sito, il rilascio dell'autorizzazione viene effettuato al richiedente che offre maggiori garanzie di rispetto dell'arredo urbano e dell'ambiente nonchè di solvibilità. Costituiscono comunque titolo di preferenza, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la data di ricezione ed il numero di protocollo della domanda di autorizzazione, completa di tutta la documentazione necessaria per ottenere il provvedimento amministrativo.
- 2.La procedura di cui al comma 1 non deve essere seguita quando la richiesta di autorizzazione riguarda l'installazione di mezzi pubblicitari di pertinenza del titolare dell'attività pubblicizzata in un'area posta nelle vicinanze dell'esercizio dove il richiedente svolge la propria attività.

Le suddette procedure non si applicano per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

**TITOLO IV
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**CAPO I
DISCIPLINA GENERALE
ART.28
Classificazione del Comune**

1. In conformità all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93 il Comune di Siracusa appartiene all II Classe.

**ART.29
LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CATEGORIE**

1. Il territorio del comune è suddiviso in due categorie – speciale e normale - in relazione all'importanza delle strade.
2. Nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe sono maggiorate della misura del 150%.
3. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni – installati nelle località di categoria speciale – non è superiore alla metà di quella complessiva.
4. Nei casi di esecuzione di lavori pubblici, che impediscono o limitano la circolazione veicolare o/e il transito pedonale e che abbiano la durata prevista di almeno sei mesi, nelle località di categoria speciale , le stesse sono temporaneamente declassificate per tutto il periodo interessato con conseguente sospensione della applicazione della relativa maggiorazione.
5. La declassificazione temporanea viene disposta con provvedimento del dirigente competente sul presupposto dell'atto formale di chiusura o di limite alla circolazione della località di categoria speciale . Ultimati i lavori pubblici e rimosso il vincolo al transito con formale provvedimento, il dirigente ordina la

riclassificazione nella categoria speciale, la quale da luogo alla ripresa dell'applicazione della prescritta maggiorazione.

ART 30
GLI AMBITI TERRITORIALE APPARTENENTI
ALLA CATEGORIA SPECIALE

1. Appartengono alla categoria speciale le strade, i rioni ed i quartieri di seguito indicati:

Via Adda, Adige, Archia, Archimede, Anfiteatro, Aristofane, Arno, Augusto, Von Platen, Bassa Acradina, Akradina, Algeri - fino al primo isolato, Augusta, Bacchilide, Basento, Brenta, Belvedere San Giacomo, C.Bruno, L. Cadorna, Piazza Cappuccini, Monsignor Carabelli, Catania, Ciane, Colle Temenite, Columba, F. Crispi, F.Cavallari, L.go Campania, riva della Darsena, G.Di Natale, A.Diaz, Dicone, Dinologo, L.go Due Giugno, L.go L. Da Vinci, Delfica, Senatore Di Giovanni, Damone, Elorina, Empedocle, Epicarmo, Ermocrate, Eschilo, Eumelo, P.zza Euripide, Filisto, Formide, L.go Gagini, C.so Gelone, L.go. Gilippo, P.zza Papa Giovanni XXIII, Lungomare di Levante, Lazio, Lentini, L.go XXV Luglio, Malta, L.go Marconi, P.zza Matila, C.so Matteotti, F.Mauceri, Montedoro, Mosco, Maestranza, Necropoli Grotticelle, L.go Nedo Nadi, Pietro Novelli, Ofanto, Oglio, Dell'Olimpiadi, Paolo Orsi, P.zza Pancali, Paradiso, Piave, Pitia, Plutarco, Po, Polibio, Riva della Posta, Puglia, Politi, Re Ierone I, Re Ierone II, Regina Margherita, Reno, P.zza Della Repubblica, Riva Nazario Sauro, A. Rizza, E. Rizzo, Romagnoli, Santa Panagia, Del Santuario, Scala Greca, Senofonte, Piazza Foro Siracusano, Simeto, Socrate, Sofocle. P.le Stazione, Savoia, A. Specchi, Tagliamento, Taro, Teocrito, Teracati, Testaferrata, Tevere, Tica, Ticino, C.so Timoleonte, Tirso, Tisia, Tucidite, Tunisi, C.so Umberto I, P.zza Della Vittoria , Zecchino, Via Forlanini, V.le Epipoli, P.zza Duomo, L.go Fonte Aretusa, Lungomare Alfeo, Via Minerva, L.go Porta Marina, Via Mazzini, Via Roma.

ART. 31

L'ELENCO DEGLI AMBITI TERRITORIALI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA NORMALE

1. Appartengono alla II categoria le strade, i rioni ed i quartieri di non compresi nella I categoria.

ART. 32

La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f). e 48, comma 2, del D.lgs. N. 267/2000 entro il 31 Marzo di ogni anno o nel maggior termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno stesso; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero dell'economia e delle Finanze- Ufficio federalismo fiscale - , entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi.

ART. 33

Stagione Turistica

1. Il comune di Siracusa è riconosciuto – agli effetti del Decreto regionale – stazione di cura, soggiorno e turismo.
2. Pertanto, in applicazione del disposto di cui al comma 6 dell'art.3 del D.Lgs. 507/93 è applicata nel periodo giugno - settembre una maggiorazione del 50% delle normali tariffe previste per l'imposta e per il diritto di affissione.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ART.34

IL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ARTICOLO 35

L' OGGETTO DELL'IMPOSTA

- a) L'imposta è dovuta per lo svolgimento delle seguenti forme di pubblicità :
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.

ART. 36
LA PUBBLICITA' ORDINARIA

1. La pubblicità ordinaria è effettuata attraverso i mezzi indicati all' art. 7 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 285 del 1992 ed dell'art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992 e del Decreto Legislativo n° 507/1993.

ART. 37
LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere , di vetture autofilotraniarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

ART. 38
LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. **[Gli impianti di cui al presente comma sono analiticamente descritti nelle tipologie 1 – 2 – 3 e 4 dell'art. 7 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari].**
2. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
3. La pubblicità di cui ai commi precedenti può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 39 **LA PUBBLICITÀ VARIA**

1. La pubblicità varia comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni, di bandierine o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune di Siracusa da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili;
 - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario **lungo le vie cittadine e la posa di depliants e/o volantini sulle autovetture. E' consentita la distribuzione di depliants e/o volantini nelle cassette specifiche collocate ai lati dei portoni d'ingresso delle abitazioni o dentro le cassette postali;**
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

ART. 40 **IL SOGGETTO PASSIVO**

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità , in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di colui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta ,accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei confronti abbia esito negativo, il funzionario responsabile notifica anche a mezzo posta avviso di accertamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ART. 41
LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante il quale la pubblicità è diffusa.
3. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni (pali, piedi, supporti, cornici etc.) purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.
4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, al mezzo metro quadrato; sono esenti le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta è calcolata separatamente su ogni singola faccia.
6. Per il mezzo pubblicitario polifacciale , l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita per la pubblicità.
7. Per il mezzo pubblicitario avente misure volumetriche (ad esempio il globo) l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo purchè collocati in connessione tra loro, senza soluzioni di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescere l' efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
9. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere anche se collocate a distanza tra loro è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale la iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
10. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale previo pagamento dell'imposta , mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione .
11. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare con la prescritta dichiarazione l'elenco completo dei locali nei

quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine.

12. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinate, è commisurato alla superficie complessiva di ciascun impianto calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 4 applicato per ogni impianto.
13. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili.
14. L'imposta per le forme pubblicitarie previste dagli articoli 12 (commi 1), 13,14 (commi 1 e 3) del D.Lgs. 507/93 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello indicato nelle relative disposizioni.
15. La tariffa è maggiorata del 100% qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del citato D.Lgs.507/93 venga effettuata in forma luminosa od illuminata.

Le suddette procedure si applicano anche per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART.42

LA DICHIARAZIONE DI INIZIO DELLA PUBBLICITÀ

1. Il soggetto passivo obbligato all'imposta in via principale, prima di iniziare la pubblicità sia all'interno che all'esterno del centro abitato, è tenuto - oltre che a munirsi della preventiva autorizzazione comunale, se prescritta – a far pervenire all'ufficio competente un'apposita dichiarazione anche cumulativa, redatta esclusivamente su di un modello predisposto dal Comune e nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Alla dichiarazione deve essere tassativamente allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
2. La dichiarazione deve essere rinnovata in caso di variazione della pubblicità, che comporti modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità con conseguente nuova imposizione; in tale ipotesi, il Comune procede entro 90 giorni al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla variazione dichiarata e quello già pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; la pubblicità annuale si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro lo stesso termine. In mancanza della denuncia di cessazione , l'obbligo tributario ed economico si rinnova.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria e quella eseguita con veicoli e con pannelli luminosi si considera realizzata – in ogni caso e con presunzione assoluta - a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui è accertata; per le altre fattispecie, la presunzione assoluta risale al primo giorno del mese in cui è effettuato l'accertamento.

Le suddette procedure si applicano anche per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART 43

L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Il funzionario responsabile, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede all'accertamento od alla rettifica d'ufficio notificando al contribuente- anche a mezzo posta mediante raccomandata un apposito avviso motivato.
2. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Nell'avviso devono essere indicati:
 - a) il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.
 - b) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato;
 - c) il responsabile del procedimento;
 - d) l'organo presso il quale e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

- e) le modalità, il termine, la commissione tributaria provinciale di Siracusa a cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- 4. Gli avvisi di accertamento o di rettifica sono sottoscritti dal funzionario responsabile.

ART. 44

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere eseguito sull'apposito modello di bollettino, approvato, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il 4 dicembre 2001 – sul conto corrente postale intestato al Comune di Siracusa - entro il termine del 31 maggio di ogni anno. La riscossione dell'imposta potrà altresì avvenire nelle altre forme che la Giunta Municipale riterrà adottare ai sensi dell'art. 36 della legge 23/12/2000 n° 388;
- 2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione;
- 3. Nel caso in cui l'imposta sia di importo superiore a Euro 1550 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 maggio, 31 agosto, 31 novembre e 28 febbraio dell'anno successivo.
- 4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di pubblicità.
- 5. L'interessato deve conservare, ad esclusione della pubblicità sui mezzi di trasporto pubblici, il titolo di autorizzazione alla pubblicità e la ricevuta che comprova i pagamenti eseguiti, in modo che possa esibire tali documenti alla richiesta del personale di vigilanza del Comune.
- 6. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le modalità previste **dalla legge 296/2006 articolo 1 comma 163 e dai Decreti Legislativi nn. 37, 46 e 112 del 1999 e successive modificazioni per le parti non in contrasto con la citata legge 296/2006** ; il relativo **titolo esecutivo (cartella)** deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Il credito dell'imposta sulla pubblicità è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore, ai sensi del comma 4 dell'art. 2752 del Codice Civile.
- 7. Entro **cinque** anni, decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può richiedere – con apposita istanza su carta semplice – la restituzione delle somme non dovute ed indebitamente versate; il Comune provvede nel termine di novanta giorni. **Gli interessi dovuti sono calcolati a girono, avendo quale tasso di applicazione la**

sommatoria di tre punti percentuali al tasso di interesse legale e decorrono dalla data dell'avvenuto pagamento.

- 8. Il rimborso non è effettuato se l'importo comprensivo di interessi non è superiore ad €. 10,50.**
- 9. Il credito (certo, esigibile e liquido) può essere compensato con un debito tributario da imposta di pubblicità oppure con un altro debito tributario in materia di ICI, TARSU, COSAP.**

Le suddette procedure si applicano anche per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART. 45

RIDUZIONI

1. La tariffa di base dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose – da chiunque realizzate (anche da soggetti che persegono fini di lucro) – con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti di cui alla lettera a) del comma 1; gli altri soggetti pubblicizzati siano enti pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione, ai sensi della lettera b) del comma 1. In caso contrario e qualora la manifestazione non rientri tra quelle elencate nella lettera c) del comma 1, l'agevolazione della riduzione non compete.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di inizio pubblicità. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio

comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Le suddette procedure si applicano anche per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART. 46

LE ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari- ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essa esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico:
 - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita , relativi all'attività svolta;
 - 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
 - c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti compresi quelli per le manifestazioni sportive ;

- d) la pubblicità – escluse le insegne relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche - , esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 507 del 1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- i) **le insegne , le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di O.N.L.U.S.**
- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

2 Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese.

3 L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli Enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione

4 I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'Ufficio comunale pubblicità, idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

ART. 47

LE ESENZIONI PER LE INSEGNE

1. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali, professionali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per una superficie fino a 5 metri quadrati.
2. L'imposta è dovuta per la parte eccedente la superficie a 5 metri quadrati.

ART. 48

RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta non è dovuta ed il comune non procede alla riscossione, quando il relativo importo non supera euro 10,50.

CAPO III

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 49

LE FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato secondo le norme del presente capo, è inteso ad assicurare l'affissione - a cura del **Comune e dell'Azienda aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica di cui all'articolo 18 punto 2 del P.G.I.P.** – con proprie strutture e sugli appositi impianti a ciò destinati, dei manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni in misura proporzionale al numero degli abitanti viene stabilita in 24 metri quadrati per ogni mille abitanti. Tale superficie viene ripartita tra le affissioni di diversa natura in base al piano generale degli impianti.
3. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga per non più di tre mesi, dei limiti stabiliti per ciascuna classe. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

ART. 50

LE PRENOTAZIONI

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro contenente tutte le notizie esse stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta .

ART. 51

I CRITERI E LE MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima da cui l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli e uno di essi evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 50.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale con la data di scadenza stabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore .In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai comma 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per trenta giorni.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro trenta giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per trenta giorni scaduti i quali saranno inviati al macero.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle pubbliche affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente

entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto con un minimo di Euro 25,00 per commissione.
15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - c) il registro cronologico delle commissioni.
16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Le suddette procedure si applicano anche per i casi in cui gli impianti o gli spazi pubblicitari siano stati assegnati mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica prevista dal P.G.I.P. – articolo 18 punto 2 .

ART. 52

LE RIDUZIONI

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 53;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, comprese le associazioni sportiva.
 - c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) Per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) Per gli annunci mortuari;
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 45.

3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 45.
4. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 53

LE ESENZIONI

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alle chiamate ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionale ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie le disposizioni regolamentari e quello che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria .
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

titolo V
Sanzioni tributarie in materia di
imposta comunale sulla pubblicità
e diritto sulle pubbliche affissioni

[LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI DEL TITOLO SI APPLICANO ANCHE PER I CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 18 PUNTO 2 DEL P.G.I.P.]

ART. 54

LE SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE.
I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione iniziale o della dichiarazione di variazione disciplinata dall'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica, come dispone l'art. 23, comma 1, dello stesso Decreto legislativo, la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la sanzione può essere applicata secondo le misure di seguito indicate, che variano a seconda della gravità dell'infrazione, valutata in relazione all'ammontare dell'imposta e del diritto dovuti:

- a) La sanzione da applicare è del **100 %** dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera **€ 51,00**;
- b) La sanzione da applicare è del **130 %** dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera **€ 103,00**;
- c) La sanzione da applicare è del **150 %** dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera **€ 258,00**;

d) La sanzione da applicare è del **180 %** dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera **€ 361,00**;

e) La sanzione da applicare è del **190 %** dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera **€ 516,00**.

ART. 55

LE SANZIONI PER INFEDELI DICHIAZIONE.

I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE.

1. Se la dichiarazione iniziale o la dichiarazione di variazione di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è infedele, si applica, come dispone l'art. 23, comma 2, dello stesso Decreto legislativo, la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta o del diritto dovuti.
2. Nei casi in previsti dal comma 1, la sanzione può essere applicata secondo le misure di seguito indicate, che variano a seconda della gravità dell'infrazione, valutata in relazione all'ammontare dell'imposta e del diritto dovuti:

- a) La sanzione da applicare è del **90%** dell'imposta o del diritto dovuti se la somma versata è pari o inferiore al **20%** dell'imposta o del diritto dovuti;
- b) La sanzione da applicare è del **80%** dell'imposta o del diritto dovuti se la somma versata è superiore al 20% e fino al **40%** dell'imposta o del diritto dovuti;
- c) La sanzione da applicare è del **70%** dell'imposta o del diritto dovuti se la somma versata è superiore al 40% e fino al **60%** dell'imposta o del diritto dovuti;
- d) La sanzione da applicare è del **60%** dell'imposta o del diritto dovuti se la somma versata è superiore al 60% e fino al **70%** dell'imposta o del diritto dovuti;
- d) La sanzione da applicare è del **50%** dell'imposta o del diritto dovuti se la somma versata è superiore al 70% e fino al **90%** dell'imposta o del diritto dovuti.

ART. 56

LE SANZIONI PER ERRORI OD OMISSIONI CHE ATTENGONO AD ELEMENTI NON INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA O DEL DIRITTO.

I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE.

- 1 Se la dichiarazione iniziale o la dichiarazione di variazione di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, contiene errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto dovuti o della base imponibile e che arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni, si applica, in base all'art. 23, comma 2, ultima parte, dello stesso Decreto legislativo, la sanzione amministrativa da **€ 51,00 a € 258,00**.
- 2 Nei casi previsti dal comma 1, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a **€ 51,00** se l'errore o l'omissione sono relativi alle seguenti circostanze:
 - a) si applica la sanzione pari a **€ 154,00** se l'errore o l'omissione riguardano le caratteristiche del mezzo pubblicitario utilizzato o le modalità di effettuazione della pubblicità;
 - b) si applica la sanzione pari a **€103,00** se l'errore o l'omissione riguardano il luogo in cui è installato il mezzo pubblicitario utilizzato o il luogo dove viene effettuata la pubblicità.
3. Le sanzioni stabilite nel presente articolo possono essere oggetto di definizione agevolata, a norma degli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 57

LE SANZIONI PER OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA O DEL DIRITTO.

1. Nel caso in cui viene omesso il pagamento dell'imposta o del diritto o delle singole rate di essi, si applica, come dispone l'art. 13 del D.Lgs. dicembre 1997, n. 471, la sanzione amministrativa del 30 per cento di ogni importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato nei termini stabiliti, ma ad un ufficio del comune diverso da

quello incaricato a riceverlo o ad un concessionario della riscossione, diverso da quelli competenti.

3. Le sanzioni stabilite nel presente articolo non possono in alcun modo essere oggetto di definizione agevolata, a norma dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

ART. 58

LE SANZIONI PER INCOMPLETEZZA DEI DOCUMENTI DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA O DEL DIRITTO. I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE.

1. Quando i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per identificare il soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica, come dispone l'art. 15 del D.Lgs. dicembre 1997, n. 471, la sanzione amministrativa da Euro 103,00 ad Euro 516,00.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la sanzione amministrativa può essere applicata secondo le misure di seguito indicate, che variano a seconda della gravità dell'infrazione:

si applica la sanzione amministrativa di Euro 103,00 se nei documenti utilizzati per il versamento dell'imposta o del diritto mancano gli elementi necessari per identificare il soggetto che ha eseguito il versamento;

si applica la sanzione amministrativa di Euro 154,00 se nei documenti utilizzati per il versamento dell'imposta o del diritto mancano gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata.

ART. 59

IL RINVIO AI CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

1. Nella determinazione della sanzione si deve tener conto delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e relative alla gravità della violazione ed alla personalità dell'autore dell'infrazione; al comportamento recidivo dell'autore della violazione; all'esistenza di circostanze eccezionali, al concorso di violazioni ed alle violazioni continue.

ART. 60

LA VALUTAZIONE DELLA PERSONALITÀ' DEL TRASGRESSORE NELLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui agli articoli 54 e 55 del presente regolamento possono essere ridotte o aumentate fino ad 1/4 e comunque non possono superare il limite massimo stabilito dalla legge, se ciò è giustificato:

- dall'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione;
- dalla personalità del trasgressore;
- dalle condizioni economiche e sociali del trasgressore.

ART. 61

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE)

1. Le sanzioni indicate negli articoli 54 e 55 del presente regolamento sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria provinciale di Siracusa, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

ART. 62

GLI INTERESSI MORATORI

1. Sulla somma irrogata a titolo di sanzione non sono dovuti interessi, ad eccezione del caso in cui viene concessa la rateazione del pagamento.
2. Si applicano gli interessi di mora sulle sole somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni. Gli interessi sono **calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti**. La misura degli interessi è **uguale al tasso di interesse legale**.

TITOLO VI
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 63
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità mediante funzionari muniti di specifica legittimazione, i quali sono preposti ad eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti occorrenti ed utili per l'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie.
2. Le installazioni abusive, quelle effettuate senza rispettare le prescrizioni dell'atto di autorizzazione o quelle per le quali non è stata pagata l'imposta dovuta, sono rimosse dal comune, che procede anche all'immediata copertura della pubblicità effettuata con detti mezzi, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale competente.
3. Nei casi di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente, a seguito del verbale di constatazione delle violazioni commesse, redatto dalla Polizia Municipale, assegna agli interessati un termine di gg. 2 (due), per effettuare la rimozione dei mezzi pubblicitari e la messa in pristino del suolo. Nei casi in cui ci sia pericolo di incolumità a persone o cose - si interviene immediatamente d'Ufficio previo adozione del necessario provvedimento di rimozione coattiva. Se gli interessati non procedono all'esecuzione delle opere, vi provvede direttamente il comune, ma le spese di rimozione sono a carico di coloro che hanno effettuato l'installazione rimossa. **Il provvedimento di assegnazione dei termini e di rimozione coattiva sarà notificato alla Ditta interessata oltre che tramite Raccomandata Postale A.R. – anche tramite fax. o imail. I termini dei due giorni, decorrono, dunque, dalla data di effettiva ricezione da parte della Ditta interessata del provvedimento prima indicato, sia tramite Raccomanda Postale A.R. che tramite fax o imail.** Nei casi in cui vi sia pericolo di incolumità a persone o cose la rimozione è disposta con effetto immediato, previo adozione del provvedimento necessario.
4. Alle installazioni di cui al comma 1, oltre alle sanzioni tributarie se dovute sono applicabile le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 del D. Lgs.

n. 285 del 1992, o, se queste non sono applicabili, le sanzioni stabilite dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993, fatte salve le eventuali sanzioni irrogate da altri Enti.

5. Per l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo, si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del D. Lgs. n. 285 del 1992.
6. L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, l'affissione abusiva di manifesti, le violazioni dei titoli di autorizzazioni e di ogni norma del presente regolamento, sono sottoposte all'applicazione della sanzione amministrativa da € 206 a € 1549 con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e nell'art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
7. Ogni tre mesi, il Comune pubblica e diffonde – anche a mezzo degli organi di stampa – l'elenco dei pubblicitari e dei pubblicizzati contravvenzionati.
8. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente, rimossi d'autorità e depositati in appositi locali, sono confiscati – ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689 – in qualità di cose costituenti il prodotto di attività illecita e, con il medesimo provvedimento, sono sequestrati – ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 – a garanzia del pagamento dell'imposta sulla pubblicità, della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, delle sanzioni, del canone di concessione, delle spese di rimozione e di custodia, degli interessi e di tutte le somme accessorie. Entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio e cautelare, il responsabile del mezzo pubblicitario può ottenerne la restituzione, a condizione che prima estingua l'intero debito garantito. Trascorso inutilmente il suddetto termine il Comune – a scelta insindacabile – può distruggere, **acquisire in proprietà** od alienare il mezzo pubblicitario. Le spese sostenute per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico del responsabile dell'impianto. In caso di vendita, il ricavato è destinato all'estinzione dei debiti con precedenza per quelli meno garantiti. L'eventuale attivo, risultante in seguito alla liquidazione di tutte le passività, è posto a disposizione del responsabile dell'impianto. Qualora il ricavato sia insufficiente il debito residuo che permanga insoddisfatto viene sottoposto al procedimento della riscossione coattiva, con addebito delle maggiori spese. Alla medesima procedura della riscossione coattiva è iscritto il debito conseguente alla distruzione del mezzo pubblicitario, ove il responsabile dell'impianto non adempia nei termini indicati dal Comune con la richiesta di pagamento del rimborso. **Medesima procedura è adottata per le installazioni di impianti**

pubblicitari abusivi sprovvisti di CIMASA e senza messaggi pubblicitari. Nei suddetti casi, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di rimozione e non avendo alcuno richiesto la restituzione dello stesso, il Comune - a scelta insindacabile può distruggerlo, acquisirlo in proprietà o alienarlo. Nei casi di alienazione il ricavato della vendita è destinato al pagamento delle spese sostenute per la rimozione e messa in deposito dell'impianto, al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

9. I proventi delle sanzioni amministrative sono dovuti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

TITOLO VII
IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE

ART. 64
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il dirigente dell'ufficio competente alla gestione dell'imposta e del diritto provvede all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'applicazione e la riscossione dei tributi comprese le sanzioni disciplinate dal presente regolamento. Allo stesso soggetto spetta il compito di firmare le richieste, gli avvisi, le comunicazioni, i provvedimenti e di disporre i rimborsi.
2. Il dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, può affidare alcune fasi dell'applicazione dei tributi ad altri funzionari che facciano parte dello stesso ufficio.

TITOLO VIII
LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 65

LE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo così sostituito dall' art. 18 del P.G.I.P. che così recita :

In fase di prima attuazione del P.G.I.P. , si attueranno le seguenti procedure :

2) – Innanzitutto si procederà a regolarizzare - ove possibile - gli impianti qui di seguito indicati :

A) Impianti esistenti e già autorizzati in forza dei regolamenti all'epoca vigenti, che dovranno essere adeguati - entro mesi dodici dalla data di entrata in vigore del presente Piano - alle nuove disposizioni in esso contenute, pena la loro rimozione e la revoca ipso iure della medesima autorizzazione amministrativa. Per il raggiungimento di tale finalità, qualora l'attuale sito dell'impianto non sia conforme alla localizzazione prevista dal P.G.I.P., sarà individuata – di concerto con l'Ufficio competente, la nuova localizzazione più vicina, tra quelle previste dal Piano.

B) Impianti installati abusivamente , per i quali entro il **31 maggio 2002** - ai sensi dell'art.65 comma 2 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni del Comune di Siracusa – è stata presentata **domanda di sanatoria**, ovvero abbiano presentato **autodenuncia** entro la data del **22/09/2004** - possono essere **regolarizzati** – entro mesi dodici dall'entrata in vigore del presente Piano, **adeguandosi a tutte le nuove disposizioni in esso contenute, pena la rimozione**. Per il raggiungimento di tale finalità, qualora l'attuale sito dell'impianto non sia conforme alla localizzazione prevista dal P.G.I.P., sarà individuata – di concerto con l'Ufficio competente, la nuova localizzazione più vicina, tra quelle previste dal Piano.

C) Per tutti i casi previsti dai punti **A) – B) – C)** si applicano rigorosamente le disposizioni contenute nel presente Piano nonché quelle previste dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni del comune di Siracusa , se compatibili.

Inoltre, le ditte rientranti nei casi previsti dal presente articolo [**lettere A e B**] sono tenute a versare preventivamente – qualora non vi abbiano già provveduto - gli importi relative ai canoni dell'imposta comunale sulla pubblicità per gli anni a partire dai quali risulta essere avvenuta la installazione degli stessi, con le procedure previste per legge.

2) – Conclusa la fase di cui al precedente punto 1) si procederà – mediante gara ad avviso pubblico – al rialzo – [giusti ALLEGATO C (schema tipo Capitolato di appalto) ed ALLEGATO D (schema tipo di bando di gara)] alla assegnazione in uso degli impianti pubblicitari affissivi di proprietà comunale ed alla concessione d'uso degli spazi pubblicitari rimasti disponibili per l'installazione di impianti pubblicitari. Sarà cura del Dirigente dell'Ufficio competente procedere all'adozione di tutti i consequenziali atti procedurali per l'espletamento ed aggiudicazione della gara.

Gli spazi pubblicitari di cui alle lettere A) e B) del punto 1 del presente articolo, che si renderanno vacanti dopo la effettuazione della gara ad evidenza pubblica, a seguito di rinuncia da parte dell'Azienda titolare ovvero a seguito di scadenza – senza richiesta di rinnovo – della validità dell'Autorizzazione Amministrativa, saranno successivamente assegnati con le medesime procedure di gara ad evidenza pubblica prima indicate.

3) - E' fatto divieto, su tutto il territorio di competenza del Comune di Siracusa, installare nuovi impianti pubblicitari in aree private. Per quanto riguarda gli impianti pubblicitari già installati in aree private, localizzati nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, alla scadenza della validità dell'autorizzazione non potranno essere nuovamente autorizzati.

4) - Ai fini della semplificazione delle procedure, atteso che in sede di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 09 gennaio 2007, la Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa ha espresso parere favorevole complessivo sul Piano Generale degli Impianti Pubblicitari - anche per la localizzazione dei singoli impianti pubblicitari sia installati che da installare – a piano approvato dal Consiglio Comunale, non debbono essere richiesti pareri al suddetto Ente. Il Comune, rilasciate le relative autorizzazioni ne da comunicazione alla Soprintendenza, la quale si riserva di fare i dovuti accertamenti.

5) – L'autorizzazione agli impianti oggetto di regolarizzazione è subordinata al pagamento di una somma determinata così come previsto dalla legge 47 del 1985 e succ. mod. ed integrazioni nella misura da Euro 256,00 a Euro 2066,00.-

6)– Gli impianti autorizzati e non sino alla data del novembre 2004 potranno essere regolarizzati per ulteriori cinque anni dalla data di adozione del Piano.

Gli importi iscritti a ruolo relativi ad imposta sulla pubblicità a carico di ogni singola ditta proprietaria dei suddetti impianti potranno essere pagati in via rateale secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla riscossione dei ruoli, che consente in base al Decreto Milleproroghe del 2008 la possibilità di rateizzare direttamente carichi iscritti aruolo di natura di tributi locali alle pubbliche amministrazioni. Vene fatto carico alla ditta, prima del rilascio dell'autorizzazione , nel caso di debito tributario da imposta pubblicitaria, di rilasciare al Comune di Siracusa, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di eguale importo al debito iscritto.

Nel caso in cui non venisse rispettata anche una singola scadenza di pagamento le autorizzazioni dei mezzi pubblicitari verranno revocate d'ufficio.

Alla scadenza naturale dei cinque anni il Comune di Siracusa provvederà ad assegnare gli spazi mediante gara ad evidenza pubblica o verranno gestiti direttamente dal Comune stesso.

7) In corrispondenza delle fermate del servizio di trasporto pubblico deve essere prevista la struttura pensilina con relativa palina riportante gli orari dei bus. Le pensiline e le paline dovranno essere posizionate su tutte le fermate su indicazione dell'Amministrazione.

L'autorizzazione per l'utilizzo di tale mezzo pubblicitario non potrà essere frazionata e dovrà costituire oggetto di unico intervento per tutte le fermate sul territorio.

Le autorizzazioni in essere alla scadenza non potranno essere rinnovate.